

innova innova innova innova innova innova
innova innova innova innova innova innova
innova innova innova innova innova innova
innova innova innova innova innova innova
innova innova innova innova innova innova
innova innova innova innova innova innova
innova innova innova innova innova innova
innova innova innova innova innova innova
innova innova innova innova innova innova
innova innova innova innova innova innova
innova innova innova innova innova innova
innova innova innova innova innova innova
innova innova innova innova innova innova
innova innova innova innova innova innova
innova innova innova innova innova innova
innova innova innova innova innova innova
innova innova innova innova innova innova
innova innova innova innova innova innova
innova innova innova innova innova innova
innova innova innova innova innova innova
innova innova innova innova innova innova

Avviare un'impresa e fare una società



1
Avviare un'impresa e
fare una società



Il presente lavoro è stato realizzato dal
Prof. Massimiliano Di Pace
Docente Universitario di Politica Economica

*Copyright © 2005 - INNOVA
Azienda Speciale Servizi & Formazione
della Camera di Commercio di Frosinone
Viale Roma, 9 - 03100 Frosinone
Tel. 0039.0775.824193
Fax 0039.0775.823583
www.innova.fr.it*

Progetto grafico e impaginazione: CB&C - www.cbnet.it



CameraCommercio
FROSINONE
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA



innova[®]

SERVIZI&FORMAZIONE
PER L'IMPRESA
IL TERRITORIO
LE PERSONE

Capitolo 1

Avviare un'impresa

I passaggi per avviare un'impresa	1.1	pag. 15
La verifica dell'idea imprenditoriale	1.2	pag. 16
Il business plan	1.3	pag. 17
Start up dell'impresa	1.4	pag. 20
Sviluppo dell'impresa	1.5	pag. 23

Capitolo 2

Società semplice

Le caratteristiche della società	2.1	pag. 25
La costituzione	2.2	pag. 25
I diritti dei soci	2.3	pag. 26
I doveri dei soci	2.4	pag. 27
L'amministrazione	2.5	pag. 28
L'uscita del socio	2.6	pag. 30
Lo scioglimento della società	2.7	pag. 32

Capitolo 3

Società in nome collettivo

La costituzione e le differenze rispetto alle società semplici	3.1	pag. 35
I diritti e doveri dei soci	3.2	pag. 36
L'amministrazione	3.3	pag. 37
Lo scioglimento della società	3.4	pag. 38

Capitolo 4

Società in accomandita semplice

La costituzione e le caratteristiche	4.1	pag. 39
I soci accomandatari	4.2	pag. 39
I soci accomandanti	4.3	pag. 40
Lo scioglimento	4.4	pag. 40

Capitolo 5

Società a responsabilità limitata

La costituzione	5.1	pag. 41
La procedura per la costituzione	5.1.1	pag. 41
L'atto costitutivo	5.1.2	pag. 41
I conferimenti	5.2	pag. 42
Le tipologie di conferimenti	5.2.1	pag. 42
Il conferimento in prestazioni di opere e servizi	5.2.2	pag. 43
Il conferimento in natura	5.2.3	pag. 46
Il capitale sociale e il capitale di credito	5.3	pag. 47
Il capitale sociale	5.3.1	pag. 47
Il capitale di credito	5.3.2	pag. 50
Le quote	5.4	pag. 51
Le regole sulle quote	5.4.1	pag. 51
La possibilità di derogare al principio di proporzionalità tra conferimenti e quote	5.4.2	pag. 51
Il trasferimento delle quote	5.4.3	pag. 52
I soci	5.5	pag. 53
Le competenze dei soci	5.5.1	pag. 53
I diritti dei soci	5.5.2	pag. 54
La responsabilità dei soci	5.5.3	pag. 55
La disciplina dell'unico socio	5.5.4	pag. 56
L'esclusione del socio	5.5.5	pag. 56
La scelta delle modalità di espressione della volontà dei soci	5.5.6	pag. 56
Le decisioni dei soci prese con la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto	5.5.7	pag. 57
L'assemblea dei soci	5.5.8	pag. 57
L'invalidità delle decisioni dei soci	5.5.9	pag. 59
L'amministrazione	5.6	pag. 60
La nomina degli amministratori	5.6.1	pag. 60
L'articolazione dell'organo amministrativo	5.6.2	pag. 60
Le modalità di amministrazione	5.6.3	pag. 61
Le competenze degli amministratori	5.6.4	pag. 61
Le responsabilità degli amministratori	5.6.5	pag. 61
L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori	5.6.6	pag. 62
Il controllo contabile	5.7	pag. 63
I libri sociali obbligatori	5.8	pag. 63
Le modifiche dell'atto costitutivo	5.9	pag. 64

Capitolo 6

Società per azioni

La costituzione	6.1	pag. 65
Le procedure per la costituzione	6.1.1	pag. 65
L'atto costitutivo	6.1.2	pag. 67
Lo statuto	6.1.3	pag. 67
I patti parasociali	6.1.4	pag. 68
I titoli della società	6.2	pag. 68
Le azioni	6.2.1	pag. 68
Gli strumenti finanziari	6.2.2	pag. 70
Le obbligazioni	6.2.3	pag. 71
L'assemblea	6.3	pag. 72
I compiti dell'assemblea	6.3.1	pag. 72
La convocazione dell'assemblea	6.3.2	pag. 73
L'intervento in assemblea	6.3.3	pag. 74
Il presidente e il segretario dell'assemblea	6.3.4	pag. 75
I quorum	6.3.5	pag. 76
L'invalidità delle deliberazioni assembleari	6.3.6	pag. 78
L'amministrazione	6.4	pag. 79
L'articolazione dell'organo amministrativo	6.4.1	pag. 79
Il funzionamento del Cda	6.4.2	pag. 79
La nomina	6.4.3	pag. 80
I compiti	6.4.4	pag. 81
I doveri	6.4.5	pag. 82
Le responsabilità	6.4.6	pag. 83
Le condizioni per la validità delle decisioni del Cda	6.4.7	pag. 84
L'impugnazione delle decisioni del Cda	6.4.8	pag. 84
L'azione di responsabilità verso gli amministratori	6.4.9	pag. 85
Il controllo di gestione e il controllo contabile	6.5	pag. 86
Il collegio sindacale	6.6	pag. 86
L'articolazione dell'organo	6.6.1	pag. 86
La nomina	6.6.2	pag. 87
I compiti	6.6.3	pag. 87
I doveri	6.6.4	pag. 88
Le responsabilità	6.6.5	pag. 89
Le condizioni per la validità delle decisioni del collegio	6.6.6	pag. 89
Il revisore contabile	6.7	pag. 89
La nomina	6.7.1	pag. 89
I compiti	6.7.2	pag. 90
Le responsabilità	6.7.3	pag. 90

Capitolo 6

Società per azioni

I diversi sistemi di amministrazione e controllo	6.8	pag. 90
La scelta del sistema di amministrazione e controllo	6.8.1	pag. 90
Il sistema dualistico	6.8.2	pag. 91
Il sistema monistico	6.8.3	pag. 92
Le denunce	6.9	pag. 94
I libri sociali	6.10	pag. 94
Le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo	6.11	pag. 95
Il recesso	6.12	pag. 96
Le cause di recesso	6.12.1	pag. 96
La procedura per l'esercizio del recesso	6.12.2	pag. 96
La determinazione del valore di liquidazione delle azioni del socio recedente	6.12.3	pag. 97
La procedura di liquidazione delle azioni del socio recedente	6.12.4	pag. 97

Capitolo 7

Cooperativa

Le caratteristiche essenziali della cooperativa	7.1	pag. 99
L'applicazione delle regole delle Spa o delle Srl alle cooperative	7.1.1	pag. 99
Le caratteristiche fondamentali della cooperativa	7.1.2	pag. 99
Le due categorie di cooperative:	7.2	pag.100
a mutualità prevalente e mutualità non prevalente		
Le finalità della distinzione	7.2.1	pag.100
I requisiti per la mutualità prevalente (e i benefici fiscali)	7.2.2	pag.101
La costituzione	7.3	pag.102
L'atto costitutivo	7.3.1	pag.102
Le partecipazioni	7.4	pag.103
I valori delle azioni e delle quote, ed i limiti alla partecipazione	7.4.1	pag.103
Le regole sulle partecipazioni	7.4.2	pag.104
Le regole sugli strumenti finanziari	7.4.3	pag.104
I soci	7.5	pag.105
I requisiti e la procedura per l'ingresso del socio nella cooperativa	7.5.1	pag.105
I diritti dei soci	7.5.2	pag.105
Gli obblighi e le responsabilità dei soci	7.5.3	pag.107
Le cause di uscita del socio dalla cooperativa	7.5.4	pag.108
L'assemblea	7.6	pag.110
L'amministrazione	7.7	pag.111
Il collegio sindacale	7.8	pag.112
Le modifiche dell'atto costitutivo	7.9	pag.112

Presentazione 0

La formazione riveste un ruolo strategico nello sviluppo locale ed il sistema formativo nelle sue diverse e molteplici strutturazioni assume un ruolo determinante per la diffusione della conoscenza specie tra le giovani generazioni.

Si sviluppa da questo pensiero l'azione che Innova ha voluto intraprendere con la pubblicazione del presente lavoro, per dare un contributo, di semplice lettura e snello nella sua articolazione, di approfondimento sugli aspetti concernenti l'avviamento di una società.

Innova, quale ente di formazione della Camera di Commercio di Frosinone, nasce, infatti, sia per finalità strettamente formative ma anche per stimolare ed affiancare la nascita di una nuova generazione di imprenditori, motore potenziale dell'economia locale.

Il volume intende affrontare il tema dell'impresa, e della principale modalità con la quale condurla, ossia la società.

Il testo comincia pertanto con un'illustrazione sintetica delle tappe che andrebbero percorse per creare un'impresa.

Chiarito come va messa a fuoco e verificata l'idea imprenditoriale, si illustrano le cose da fare per l'avviamento di un'impresa, che vanno indicate nel business plan.

Si passa poi alla descrizione del vero e proprio inizio dell'attività (start up). Infine si individuano gli elementi che determinano lo sviluppo dell'impresa.

L'attività economica può essere però svolta sotto diverse forme.

Può essere realizzata da soli come ditta individuale, se è sufficiente un'organizzazione limitata (es. negozio, officina, studio), con un numero limitato di collaboratori (es. apprendisti, segretarie).

Ma se l'organizzazione richiesta per l'attività economica dell'impresa comporta invece un certo impegno finanziario, ed è quindi necessaria od opportuna la partecipazione diretta di più persone, allora si può utilizzare la forma della società di persone, che può essere rappresentata da 3 modelli:

- 1) società semplice;*
- 2) società in nome collettivo (Snc);*
- 3) società in accomandita semplice (Sas).*

Se poi l'attività economica assume una importanza significativa, ossia impiega elevati capitali e produce prodotti e servizi in notevole quantità, e richiede dunque sforzi di molte persone, allora è bene utilizzare in questi casi una società di capitali, che può essere rappresentata da:

- 1) società a responsabilità limitata (Srl);*
- 2) società per azioni (Spa);*
- 3) cooperativa.*

Il volume cercherà quindi di far capire come funzionano le società, a cominciare da quelle di persona, per concludere con le società di capitali, che rappresentano la forma più avanzata per gestire un'attività economica.

Avviare un'impresa

1.1 I passaggi per avviare un'impresa

Per avviare un'impresa occorre seguire una determinata procedura, che è qui di seguito riportata:

1) Messa a fuoco dell'idea imprenditoriale: prima verifica della potenzialità di vendita del bene o servizio immaginato:

- contatti con i potenziali clienti;
- contatti con i fornitori;
- analisi della concorrenza.

2) Preparazione del business plan: redazione di un documento in cui partendo da ipotesi realistiche si verifica se l'idea può funzionare:

- analisi della disponibilità dei fattori della produzione;
- quantificazione dei costi per produrre o vendere il bene o il servizio;
- stima della domanda complessiva, e della quota che si può soddisfare;
- ipotesi di prezzo e quindi di mark up per unità di bene/servizio;
- stima dei ricavi (sulla base di varie ipotesi di prezzo e quantità vendute);
- quantificazione degli investimenti iniziali;
- quantificazione degli eventuali prestiti necessari (essendo gli investimenti finanziati almeno in parte dal capitale proprio);
- predisposizione di un bilancio preventivo che consente di confrontare ricavi e costi, nonché l'assetto patrimoniale (ossia la parte del fabbisogno finanziario soddisfatta da capitale proprio e la parte soddisfatta da capitale di credito);
- individuazione della quantità minima di beni o servizi che occorre vendere per non rimetterci (break even).

3) Attuazione dell'idea imprenditoriale: si fa riferimento a tutta una serie di "cose da fare" pratiche, e necessarie per l'avviamento dell'attività, ossia:

- individuazione dei locali dove svolgere l'attività e decisione sul loro affitto/acquisto;
- definizione dei rapporti con la banca (prestiti e c/c);
- reperimento della merce e degli strumenti per erogare i servizi e definizione dei

rapporti con i fornitori;

- ricerca del personale e loro assunzione (anche con forme contrattuali flessibili);
- contatto dei clienti, attraverso pubblicità/promozione della propria attività.

4) Passaggi burocratici: dopo aver preso tutte le decisioni riportate al punto precedente, occorre sbrigare delle formalità richieste dalla legge, quali:

- costituzione presso il notaio della società (questo passaggio non è necessario se si è una ditta individuale);
- iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
- iscrizione nell'ufficio imposte indirette per la partita Iva e dirette per il pagamento dell'Ire/Ires;
- apertura presso l'Inps delle posizioni contributive dei dipendenti;
- incarico ad un contabile per la tenuta della contabilità e per gli adempimenti fiscali;
- individuazione di un avvocato per eventuali questioni legali;
- incarico di un consulente del lavoro per la gestione dei rapporti con i dipendenti.

5) Sviluppo dell'impresa: per porre le condizioni di sviluppo dell'impresa occorre curare:

- sviluppo della clientela;
- miglioramento nella produzione del bene o del servizio;
- ottimizzazione dei fornitori;
- riduzione dei debiti e patrimonializzazione dell'impresa;
- inserimento di figure qualificate nel personale.

1.2 La verifica dell'idea imprenditoriale

L'idea imprenditoriale consiste sostanzialmente nell'individuazione di un bene o di un servizio, che in una determinata area può essere prodotto o venduto a condizioni migliori di quelli esistenti, oppure (ma è più raro), semplicemente nell'individuazione di un nuovo bene (es. videotelefonino), o di un nuovo servizio (es. gestione delle operazioni bancarie via internet), che va a soddisfare esigenze presenti (gestione di operazioni bancarie) o non ancora percepite (videochiamate), in precedenza non soddisfatte, o non pienamente soddisfatte.

L'idea imprenditoriale nasce dunque dall'analisi della realtà economica, a cui si aggiunge l'intuizione, la capacità di comprendere i bisogni degli altri, e anche necessariamente la fortuna di pensarci per primo, o di realizzarla per primo.

Diverso è il discorso per l'imprenditore.

Infatti sono imprenditori non solo coloro che hanno l'idea imprenditoriale, e che quindi creano una nuova impresa, bensì anche coloro che ereditano l'impresa (dei propri genitori o di altri parenti), e che quindi continuano a gestire un'impresa già esistente.

Una volta avuta l'idea imprenditoriale, occorre, prima di cimentarsi per la sua realizzazione, fare delle verifiche.

Le verifiche vanno condotte a due livelli di approfondimento: il primo è una verifica di massima, la seconda è invece più formale, e viene realizzata attraverso la predisposizione del business plan, ossia di un documento di cui si parlerà nel prossimo paragrafo.

La verifica di massima riguarda sostanzialmente la fattibilità dell'idea imprenditoriale.

Innanzitutto bisogna verificare che vi siano persone o aziende interessate ad acquistare il bene o il servizio che intendiamo produrre o vendere.

Anche se l'idea è buona, ma non vi sono persone (o sono molto poche) interessate ad acquistare il bene o servizio che si intende produrre o vendere, è inutile cimentarsi nell'attività.

In secondo luogo, dopo aver verificato che vi sono potenziali clienti, occorre verificare se tecnicamente è possibile produrre o vendere il bene o il servizio a cui abbiamo pensato nel luogo in cui ci troviamo.

Infatti, in qualsiasi attività economica sono necessarie materie prime, servizi, personale, e non è detto che, per lo meno nella zona in cui dobbiamo operare, siano disponibili, o siano disponibili a prezzi e in quantità adeguate.

In sostanza occorre verificare se vi sono fornitori, in grado di darci quello che ci serve per svolgere l'attività.

In terzo luogo, bisogna verificare che non vi siano troppi concorrenti, per cui, pur essendo il prodotto interessante per i clienti, e disponibili i fattori della produzione, potrebbe accadere che l'inserimento nel mercato diventa difficile, stante la presenza di operatori già esperti, e quindi con una clientela già fedele, e una capacità di produrre o vendere a costi contenuti.

Se tutte queste verifiche danno luogo ad una risposta positiva, allora si può passare alla redazione del business plan.

1.3 Il business plan

Verificata la fattibilità dell'idea imprenditoriale, prima di passare all'azione (es. acquisto dei fattori della produzione), è in genere necessario formalizzare l'idea imprenditoriale in un documento, definito business plan, che come già anticipato nel paragrafo 1, descrive le varie ipotesi sottostanti l'idea imprenditoriale.

Il primo capitolo del business plan deve essere dedicato all'individuazione puntuale di quello che serve per avviare l'attività produttiva o di vendita, ossia i cosiddetti fattori della produzione.

Se si tratta di un'attività produttiva ci si riferisce in genere a materie prime, macchinari, personale, servizi, mentre se si tratta di attività di vendita, i fattori della produzione sono, oltre ai beni o servizi da vendere, forniti dai fornitori, il punto vendita, e il personale necessario.

Il secondo capitolo è dedicato a quantificare i costi dei beni e servizi che si andranno a produrre o a vendere.

Si tratta di una parte fondamentale del business plan, in quanto un'errata quantificazione dei costi ha ripercussioni anche sui prezzi, e in generale sulla vitalità dell'iniziativa stessa.

I costi vanno suddivisi sostanzialmente in due categorie: fissi e variabili.

I costi fissi sono quelli che non variano con il variare della quantità di beni o servizi prodotti o venduti (es. ammortamento dei macchinari o del negozio, personale assunto a tempo indeterminato), mentre i costi variabili sono quelli dipendenti dalla quantità di beni o servizi prodotti o venduti (es. materie prime, beni acquistati dai fornitori e poi rivenduti, personale a termine).

Una volta quantificati i costi fissi e variabili, è possibile quantificare il costo unitario del bene o servizio prodotto o venduto, secondo varie ipotesi di vendita del bene o servizio prodotto o commercializzato.

Infatti i costi fissi vanno ripartiti sulla quantità di beni o servizi prodotti o venduti, e maggiore è la quantità, minore è l'incidenza dei costi fissi su ciascun bene o servizio (si tratta del concetto di economia di scala).

In sostanza la formula del costo unitario del bene e servizio è la seguente:

$$Cu = Cf/Q + Cv$$

dove Cu è il costo unitario, Cf il costo fisso, Q la quantità di beni o servizi prodotti o venduti, Cv il costo variabile per il singolo prodotto o servizio.

Ovviamente si avranno vari costi unitari a seconda della quantità stimata di beni o servizi prodotti o venduti.

Si entra così nel terzo capitolo del business plan, che riguarda la stima della domanda complessiva del bene o servizio prodotto o venduto, e la quota che si immagina di poter soddisfare.

Questa è dunque una delle parti più complesse del business plan, in quanto se la domanda complessiva è in alcuni casi ricavabile da dati statistici, o comunque desumibile da essi, la quota soddisfacibile dall'operatore che si accinge ad entrare nel mercato è senza dubbio una mera ipotesi.

Sarà poi l'esperienza operativa a dimostrare la validità o meno dell'ipotesi fatta.

Questa valutazione andrà poi messa in correlazione con quella dei costi per ipotizzare il costo unitario probabile che, come si è visto, dipende dalla quantità del bene o servizio prodotto o venduto (dovendosi ripartire i costi fissi).

A questo punto, conoscendo l'ipotesi di costo del bene o servizio prodotto o venduto, si può passare ad ipotizzare il prezzo da applicare, che costituisce l'oggetto del quarto capitolo.

Riguardo alla politica dei prezzi si può sommariamente affermare che vi possono essere 4 strategie:

1) $P = Cu + \%$ (mark up): al costo unitario si aggiunge una percentuale, che è il margine di guadagno che il produttore o il venditore ottiene dal singolo bene o servizio; si tratta della strategia normale, in cui il margine di guadagno dipende dal grado di

concorrenza del mercato (es. meno il mercato è competitivo, maggiore può essere il margine di guadagno);

2) $P = Cu$: con il prezzo si recupera solo il costo totale del prodotto o del servizio; questa strategia può essere utilizzata all'inizio dell'attività, quando si punta a farsi conoscere, ad acquisire clientela, per cui una politica di prezzi bassi può essere funzionale a questi obiettivi;

3) $P = Cv$: con il prezzo si recupera solo il costo variabile del prodotto o del servizio; si tratta di una strategia estrema, a cui si può fare ricorso o in una primissima fase di start up, oppure successivamente, in un momento di grave crisi, in cui la scelta è tra uscire dal mercato, oppure rimanervi puntando su prezzi molto bassi, che per lo meno consentono di recuperare i costi variabili; in ogni caso è una strategia che non può essere strutturale, ossia durare a lungo;

4) $P \neq Cu$: il prezzo è sganciato dai costi, nel senso che è di molto superiore ad esso; si tratta di casi rari, relativi a beni di lusso (es. il rolex), il cui prezzo non dipende dai costi (che sono significativamente inferiori), bensì dalla circostanza che è possibile segmentare il mercato, facendo sì che il prodotto (o il servizio) possa essere acquistato solo da persone con elevata capacità di spesa, diventando per questo uno status symbol.

Deciso il prezzo, si può passare al quinto capitolo, ossia alla stima dei ricavi.

Infatti, conoscendo il prezzo e l'ipotesi di quantità di bene o servizio prodotto o venduto, si è in grado di stimare i ricavi, che si ottengono moltiplicando il prezzo per la quantità. Chiariti tutti gli elementi che poi confluiscono sul conto economico, ossia costi e ricavi, che consentono di verificare la fattibilità tecnica ed economica dell'iniziativa, si può passare agli aspetti patrimoniali, ossia alla quantificazione sia degli investimenti iniziali, e quindi del capitale richiesto, sia alla quantificazione degli eventuali prestiti necessari, che dipendono dalla disponibilità di risorse finanziarie proprie.

Infatti il fabbisogno finanziario può essere coperto sia con capitale proprio (ossia risorse dell'imprenditore), sia con capitale di credito, che in genere è costituito da prestiti delle banche.

E' bene ricordare che negli investimenti iniziali vanno compresi non solo i beni di investimento, ma anche il capitale circolante (es. scorte di magazzino).

Fatte tutte queste valutazioni, è poi opportuno redigere una sorta di bilancio preventivo con la quantificazione delle varie voci contenute nello stato patrimoniale e nel conto economico, che poi sarà un utile riferimento quando, avviata l'attività, sarà necessario confrontare l'andamento effettivo con quello previsto, allo scopo anche di capire a cosa siano dovuti eventuali scostamenti negativi.

L'ultimo capitolo del business plan deve essere dedicato all'individuazione del break even, ossia della quantità di beni o servizi che sarà necessario produrre o vendere per far sì che i ricavi pareggino i costi.

Immaginando che il prezzo di una cravatta sia di 20 euro, che i costi variabili siano di 5 euro per cravatta, ed i costi fissi di 1.000 euro al mese, il break even mensile, ossia la quan-

tità di cravatte che bisognerà vendere in un mese per non rimetterci sarà quantificato con i seguenti passaggi:

$$R - C = 0 \quad 20X = 5X + 1000 \quad 20X - 5X = 1000 \quad 15X = 1000 \quad X = 1000/15 = 66,6$$

dove R sono i ricavi e C i costi, X la quantità di cravatte, da individuare, che consente di pareggiare costi e ricavi.

In sostanza i 20 euro, che è il prezzo di vendita della cravatta, moltiplicato per la quantità da determinare di cravatte (X), devono consentire di recuperare i costi che sono 1000 euro quelli fissi e 5 quelli variabili, ossia specifici per ciascuna cravatta, che andranno moltiplicati per la medesima quantità di cravatte da determinare.

In sostanza, se si riesce a vendere 67 cravatte in un mese, allora l'impresa andrà in pareggio.

Infatti

$$20 \text{ euro} \times 67 \text{ cravatte} = 1340 \text{ euro di ricavi} \quad 5 \text{ euro} \times 67 \text{ cravatte} + 1000 \text{ euro} = 1335 \text{ euro di costi}$$

D'altronde, come è stato già ricordato in occasione del capitolo dedicato ai prezzi, può risultare necessario nei primi tempi fare dei prezzi bassi, proprio per aumentare la quantità del bene o servizio prodotto o venduto, anche se tali prezzi bassi non consentiranno di fare utili, ossia di coprire tutti i costi fissi e variabili.

Ma grazie a questa politica è ragionevole presumere che le quantità acquistate dai clienti aumentino, per cui, aumentando i ricavi, i costi dovrebbero via via essere coperti in misura sempre maggiore, fino al loro pareggio, che è appunto il break even.

1.4 Start up dell'impresa

Redatto il business plan, e verificata la validità dell'idea (ma non è una conclusione da dare per scontata, in quanto l'approfondimento potrebbe portare a risultati negativi), si deve poi passare all'azione.

La prima cosa da fare è evidentemente l'individuazione dei locali dove svolgere l'attività. A questo riguardo una prima scelta che si impone è la valutazione dell'opportunità di affittare o acquistare i locali.

Qualunque sia la scelta operata (affitto o acquisto) l'individuazione dei locali deve essere basata su alcune considerazioni, quali l'economicità (è evidente che in una fase iniziale è bene non puntare a soluzioni molto costose), la funzionalità (si deve sempre tener conto della destinazione dei locali, al di là della loro "bellezza"), la localizzazione (anche aree meno prestigiose possono risultare utili), e la tempistica (locali ottimali ma disponibili solo dopo molto tempo potrebbero risultare una scelta non ideale).

Per quanto riguarda la scelta tra affitto e acquisto, in molti casi può risultare una scelta obbligata (nel senso della scelta dell'affitto) quando non vi sono grandi risorse proprie, per

cui è sconsigliabile indebitarsi molto con un mutuo.

Ma vi possono essere altre ragioni che sconsigliano l'acquisto, come è il caso di iniziative imprenditoriali incerte, oppure della possibilità di un trasferimento in un altro luogo, sia per motivi logistici, sia per motivi di adeguatezza dei locali stessi.

Un secondo problema da affrontare riguarda la scelta della banca di appoggio, con la quale vanno definite le condizioni per l'utilizzo dei servizi bancari, ossia i costi del c/c, e delle varie operazioni (prelievo, deposito), nonché il numero di operazioni gratuite, le commissioni per lo scoperto, la misura degli interessi passivi (quelli che si pagano alla banca) e attivi (quelli che la banca paga ai clienti per i soldi depositati), i costi per le carte di credito e i bancomat.

Al riguardo si ricorda che andando al sito www.pattichiari.it, gestito dell'Abi, è possibile conoscere tutte queste condizioni per le banche che si trovano vicino alla propria residenza.

Il terzo passaggio riguarda il contatto con i fornitori e la definizione delle condizioni contrattuali (prezzi, tempi di invio della merce o di erogazione dei servizi, modalità e tempi di pagamento), così da avere una situazione chiara su questo fronte.

In questi casi la parola d'ordine è la diversificazione, ossia il contatto di un ampio numero di fornitori, così da avere una possibilità di scelta valida.

Il punto di partenza, per quanto banale, può essere costituito dalle pagine gialle, per passare poi ad una ricerca su internet.

Altrettanto delicato è il momento della ricerca del personale e della loro assunzione.

Riguardo alla ricerca del personale si ricorda che vi sono varie possibilità:

1) passaparola dei propri dipendenti e conoscenti: in sostanza la maggior parte dei contatti tra datore di lavoro e futuro lavoratore passa per la rete di contatti che ciascuno di essi ha;

2) richiesta al Centro per l'Impiego, che è un ufficio pubblico che opera sostanzialmente in modo gratuito;

3) richiesta all'Agenzia per il Lavoro, che è un'impresa privata, che svolge attività di ricerca e selezione del personale a pagamento;

4) annuncio sui giornali: va tenuto presente che questa soluzione presenta comunque dei costi (un annuncio su un quotidiano può costare qualche centinaio di euro), oltre a complicazioni gestionali, in quanto le risposte agli annunci possono anche essere molto numerose, per cui risulterà difficile selezionarle;

5) società specializzate di ricerca di specifiche figure professionali molto qualificate (cd. headhunter, ossia cacciatori di teste): il ricorso a queste società specializzate può risultare necessario quando si richiedono tecnici molto competenti (es. informatici), o manager con capacità speciali (es. conoscenza di determinati mercati esteri in settori specifici); in questi casi queste società contattano persone che già lavorano, facendo proposte che devono risultare più vantaggiose di quelle godute attualmente da parte di questi lavoratori.

Per trovare le persone giuste occorre selezionarle, e questo comporta una serie di passaggi:

- 1) analisi dei cv;
- 2) incontro con il candidato e richiesta di compilazione di un modulo con i dati anagrafici e professionali;
- 3) verifica dei dati e delle informazioni fornite dal candidato;
- 4) colloquio per acquisire informazioni sull'esperienza di studio e professionali, sulle aspirazioni del candidato, sulle sue motivazioni che lo spingono a lavorare proprio per quell'impresa, sul tipo di contributo che pensa di poter offrire all'impresa, sulle sue competenze.

Infine, ai fini dell'assunzione, occorre:

- 1) l'individuazione della mansione e della qualifica (ossia dei compiti e del livello di inquadramento del lavoratore);
- 2) la scelta del tipo di contratto (tra le molte possibilità offerte dalla Legge Biagi, per cui accanto al lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato, ossia il cosiddetto posto di lavoro sicuro, vi sono i contratti a termine, il part-time, il lavoro interinale, il lavoro a progetto, il lavoro intermittente, il lavoro ripartito, l'apprendistato, ecc.);
- 3) la richiesta di certificati (sanitari, di famiglia, di residenza, ecc.);
- 4) la predisposizione della lettera di assunzione (con la specificazione del contratto collettivo applicabile).

Un altro problema da risolvere riguarda il contatto dei clienti, che può avvenire principalmente attraverso la pubblicità e la promozione della propria attività.

Per realizzare la pubblicità occorre:

- 1) individuare il messaggio da lanciare, in genere basato su un aspetto positivo del prodotto o del servizio;
- 2) scegliere il media, ossia il mezzo attraverso il quale fare pubblicità (tv, radio, giornali, riviste, cartelloni, volantini, ecc.);
- 3) predisporre la pubblicità (bozzetto, spot radiofonico e televisivo);
- 4) realizzare la pubblicità (in funzione del budget a disposizione), ossia la diffusione del messaggio.

La promozione si può effettuare lanciando offerte promozionali, ossia vantaggiose per il cliente, in termini di prezzo e/o di qualità del bene o del servizio.

Esempi di promozione sono la riduzione dei prezzi in alcuni periodi, l'abbinamento delle vendite a concorsi a premi, la raccolta di punti con diverse tipologie di premio per vari punteggi.

Infine vi sono gli adempimenti burocratici che riguardano, come già ricordato:

- 1) costituzione presso il notaio della società (ovviamente questo passaggio non è necessario se si è una ditta individuale): a questo riguardo bisogna predisporre l'atto costitutivo ed eventualmente lo statuto;
- 2) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio: una volta costi-

tuita la società, o anche se si è una ditta individuale, occorre inviare al registro delle imprese la richiesta di iscrizione nel registro, dove successivamente occorrerà inviare le informazioni richieste dalla legge (es. bilancio, nomi degli amministratori e dei sindaci, modifiche dell'attività o dell'atto costitutivo);

3) iscrizione nell'ufficio imposte indirette per la partita Iva e dirette per l'Ires/Ire: l'impresa non può operare se non ha una partita Iva, che è un codice che va riportato sia al momento delle dichiarazioni fiscali, sia al momento del versamento delle tasse, oltre che quando si compilano le fatture; l'iscrizione è anche necessaria per la compilazione del modello Unico per la dichiarazione dei redditi, la cui imposta si chiama ora Ires (Imposta sui redditi delle società) per le società e Ire (Imposta sul reddito) per i cittadini, i professionisti e le ditte individuali;

4) apertura presso l'Inps delle posizioni contributive dei dipendenti: stante l'obbligo nei confronti di tutti i lavoratori di versare i contributi previdenziali (ed anche assicurativi con versamenti nei confronti dell'Inail), occorre che l'impresa effettui tutti gli adempimenti previsti al riguardo (sia dichiarativi che di versamento);

5) incarico ad un contabile per la tenuta della contabilità e per gli adempimenti fiscali: in genere è richiesto un professionista per la tenuta della contabilità (libro giornale e libro degli inventari, salvo quando la contabilità è semplificata, ed in ogni caso il registro degli acquisti, dei corrispettivi, delle fatture emesse e dei beni ammortizzabili);

6) individuazione di un avvocato per eventuali questioni legali: è sempre bene avere già un avvocato di riferimento, sia per difendere i propri diritti, messi in discussione da terzi (es. contratto non attuato), sia per difendersi da accuse di terzi (es. richiesta di danni);

7) incarico di un consulente del lavoro per la gestione dei rapporti con i dipendenti: in particolare occorre curare la tenuta del libro matricola, del libro paga, e del registro degli infortuni, oltre che effettuare gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

1.5 Sviluppo dell'impresa

Per assicurare lo sviluppo dell'impresa occorre lavorare su diversi fronti.

Innanzitutto lo sviluppo della clientela. E' infatti necessario da una parte consolidare la clientela esistente, attraverso meccanismi di fidelizzazione, che comportano lo stimolo per i clienti attuali di tornare presso la propria impresa, e dall'altra conquistare nuovi clienti, sia per aumentare la propria forza commerciale, sia comunque per sostituire quei clienti che inevitabilmente vengono perduti (es. si trasferiscono in altre zone).

Il rafforzamento della clientela è in genere ottenuto attraverso un miglioramento del bene o del servizio prodotto o venduto.

Ed è su questo fronte che è importante concentrarsi, poiché la clientela si mantiene se si trova un valido motivo per non cambiare fornitore, e questo motivo è normalmente dato dalla competitività del bene o servizio prodotto o venduto.

In quest'ottica assume un ruolo importante l'ottimizzazione dei fornitori, da concepire come partners piuttosto che come semplici operatori con i quali si hanno rapporti occasionali.

Non c'è dubbio che un rapporto fiduciario risulti più vantaggioso di un rapporto conflittuale, e il mantenimento di un set di fornitori stabili, da integrare di volta in volta con dei nuovi che assicurano migliori prestazioni, può essere un importante fattore per lo sviluppo dell'impresa.

Un altro elemento su cui puntare per lo sviluppo dell'impresa è la riduzione dei debiti e la contestuale patrimonializzazione dell'impresa, poiché un'impresa commercialmente valida, ma finanziariamente debole, ha comunque scarse prospettive (vedi la vicenda Parmalat).

E' dunque importate che gli utili vengano reinvestiti nell'impresa, riducendo il carico di debiti, al di là di considerazioni fiscali, che possono in alcuni casi spingere verso soluzioni diverse (es. un elevato indebitamento, anche se la disciplina della thin capitalization riduce lo stimolo ad indebitarsi con i soci della società).

Infine, non va dimenticato che lo sviluppo delle imprese dipende dalle risorse umane. A questo riguardo è utile sottolineare come la fase di selezione del personale vada gestita con molta attenzione, per evitare di trovarsi poi un personale non adeguato.

Si coglie anche l'occasione per rammentare che un'elevata rotazione del personale, ad esempio dovuta al frequente ricorso a contratti di lavoro flessibili, può risultare controproducente, in quanto i lavoratori non riescono ad acquisire un'esperienza adeguata, non sviluppano un senso di appartenenza all'impresa, e quindi sono meno leali, oltre che meno produttivi.

Un responsabile uso degli strumenti contrattuali di lavoro è quindi vivamente raccomandato.

Società semplice

2.1 Le caratteristiche della società

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Nel caso della società semplice è sufficiente il contratto di società, mentre per gli altri modelli di società di persone (snc, sas), occorre un atto costitutivo, ossia un documento con un contenuto stabilito dalla legge.

Non essendo richiesto per la società semplice un atto costitutivo (bensì solo un accordo fra le parti, appunto il contratto di società), la legge richiede che una società semplice non possa avere per oggetto un'attività commerciale, ma solo attività agricole, artigianali, oppure professionali.

Le attività commerciali possono costituire oggetto di altre società di persone, ossia snc, sas, o di società di capitali (Spa, Srl, cooperative), che sono modelli societari più complessi, e quindi più adatti a gestire un'attività più impegnativa, come quella commerciale (commercio, industria, servizi).

Il contratto di società semplice non deve avere caratteristiche particolari, per cui può essere concluso anche verbalmente o addirittura tacitamente, salvo quando si effettuano conferimenti che richiedono una trascrizione in un pubblico registro, come nel caso di conferimenti di immobili, oppure di beni mobili registrati, come le autovetture.

D'altronde il contratto di società non deve essere iscritto nel registro delle imprese (come è invece richiesto per l'atto costitutivo delle snc e delle sas).

2.2 La costituzione

Per costituire una società semplice occorre:

1) l'accordo sul contratto di società, in cui si riporta il contributo di ciascuno alla società, ovvero i conferimenti, che possono essere denaro, beni, crediti, o prestazioni di lavoro, e l'oggetto dell'attività;

2) l'esecuzione dei conferimenti determinati nel contratto sociale, o se i conferimenti non sono determinati, il conferimento di quanto serve per il conseguimento dell'oggetto sociale, in parti uguali tra i vari soci.

Le regole per il passaggio dei conferimenti sono le stesse di quelle previste per le Srl in caso di conferimenti in natura (cap. V, par. 2.3), ossia:

- 1) per le cose conferite in proprietà, la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita;
- 2) per le cose conferite in godimento, il rischio resta a carico del socio che le ha conferite, mentre la garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione;
- 3) per i crediti conferiti, il socio conferente risponde della insolvenza del debitore (salvo patto contrario).

Una volta costituita, la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza (che è un aspetto dell'amministrazione, come si spiegherà nel par. 2.5), e sta in giudizio nella persona dei medesimi (ovvero in Tribunale è l'amministratore che è presente, per rappresentare la società).

Successivamente il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.

Questo vuol dire che l'entrata e l'uscita di soci deve trovare tutti d'accordo (salvo che non sia stato stabilito nel contratto che è sufficiente l'accordo della maggioranza).

Stessa regola si applica in caso di cambiamento dell'attività o di proroga della società (il consenso potrebbe in questi casi essere anche tacito, e si desumerebbe dall'approvazione del rendiconto).

2.3 I diritti dei soci

I soci hanno sostanzialmente 4 diritti:

- 1) diritto alla partecipazione agli utili;
- 2) diritto alla restituzione dei conferimenti effettuati;
- 3) diritto ad amministrare la società;
- 4) diritto a conoscere l'andamento degli affari.

Il principale diritto dei soci è la partecipazione all'utile.

Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.

Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti, e se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono uguali.

La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità.

E' nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili (cd. patto leonino). Un secondo diritto riguarda la restituzione dei conferimenti quando

la società si scioglie, oppure il socio recede.

Nel primo caso è infatti previsto che, estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti, e va ripartito tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.

Se poi vi sono stati conferimenti in natura, la loro restituzione in valore è effettuata sulla base della valutazione fatta nel contratto, o in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.

Un terzo, ma non meno importante, diritto riguarda la possibilità di amministrare la società, e più in generale di partecipare alle decisioni sulla società.

Va detto, al riguardo, che i soci possono stabilire che solo ad alcuni di essi (per esempio i più esperti) possa spettare l'amministrazione.

Agli altri spetta invece, salvo patti diversi, di contribuire alla scelta degli amministratori, e di chiederne la revoca, quando vi è una giusta causa, ossia un inadempimento dell'amministratore.

Per le regole sull'amministrazione si rinvia all'apposito paragrafo (il 2.5).

Un ultimo diritto, che spetta solo ai soci che non partecipano all'amministrazione, è l'informazione sull'andamento degli affari.

Questi soci hanno infatti diritto di:

- a) avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali;
- b) consultare i documenti relativi all'amministrazione;
- c) ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti;
- d) avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno (salvo che il contratto stabilisca un termine diverso).

2.4 I doveri dei soci

Insieme ai diritti, i soci hanno anche dei doveri, che sono anche in questo caso 4:

- 1) farsi carico dei debiti sociali, quando il patrimonio della società non è sufficiente;
- 2) farsi carico dei debiti propri, anche con la quota di partecipazione nella società;
- 3) sostenere le perdite;
- 4) non utilizzare i beni sociali per fini diversi da quelli previsti nell'oggetto sociale.

Il primo dovere dei soci è dunque la responsabilità patrimoniale.

Infatti i creditori della società possono far valere i loro diritti non solo sul patrimonio sociale, ma anche sul patrimonio dei soci, che rispondono personalmente e solidalmente (cioè ciascun socio prima deve pagare i creditori della società, e poi può rivalersi anche sugli altri soci per la parte di loro spettanza).

Tale responsabilità ricade, salvo patto contrario, non solo sui soci che hanno agito in nome e per conto della società, ma anche su tutti gli altri soci.

Non va poi dimenticato che anche i nuovi soci (sia che si aggiungono, sia che sostituiscono vecchi soci) rispondono, al pari dei vecchi soci, per le obbligazioni sociali (incluse

quelle anteriori all'entrata del nuovo socio nella società).

In caso di esistenza di un patto di esclusione della responsabilità per alcuni soci, occorre però portarlo a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in assenza di questa pubblicità, la limitazione della responsabilità (o l'esclusione della solidarietà) non è opponibile a coloro (creditori della società) che non ne hanno avuto conoscenza.

Va però ricordato che il socio al quale è stato richiesto il pagamento di debiti sociali, può domandare, anche se la società è in liquidazione, che prima i creditori sociali si soddisfino sui beni sociali (ossia della società), specificando su quali di essi il creditore possa agevolmente soddisfarsi (per il proprio credito).

Connesso al dovere sopra ricordato vi è per i soci anche quello della responsabilità per i propri debiti.

Infatti, se vi è un creditore particolare del socio, finché dura la società, il creditore può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore (socio), e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione.

Se gli altri beni del debitore (socio) sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore.

In questo caso si procede al sequestro e successiva liquidazione, che deve avvenire per legge entro 3 mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.

Non sono comunque ammessi:

- 1) il sequestro di beni della società per pagare i debiti del socio;
- 2) la compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.

Il terzo dovere, come ricordato, è il sostenimento delle perdite, che deve avvenire nella stessa misura prevista per gli utili, salvo diversi accordi.

E' d'altronde nullo ogni patto con il quale un socio è escluso dalla partecipazione alle perdite.

L'ultimo dovere consiste nel fatto che il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

2.5 L'amministrazione

L'amministrazione della società, il cui fine è il raggiungimento dell'oggetto sociale, consistente nell'attività economica concordata tra i soci, può essere attribuita:

- 1) disgiuntamente a tutti i soci;
- 2) disgiuntamente solo ad alcuni soci;
- 3) congiuntamente a tutti i soci;
- 4) congiuntamente solo ad alcuni soci.

Spetta a tutti i soci decidere all'unanimità quale sistema adottare, così quali amministra-

tori nominare.

Nei primi due casi ciascun amministratore può prendere le iniziative che ritiene opportune (sempre nei limiti dell'oggetto sociale), ed al tempo stesso ha diritto di opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere, prima che sia compiuta.

In una tale situazione spetta alla maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili (e non quindi in base al semplice numero dei soci), decidere sull'opposizione (se effettuarla o meno).

Per esempio, se vi sono cinque soci, che hanno rispettivamente (socio A) il 30%, (socio B) il 25%, (socio C) il 20%, (socio D) il 15%, (socio E) il 10%, è sufficiente che siano d'accordo i soci A e B, per approvare l'operazione, anche se numericamente (2 contro 3) sono in minoranza.

E' bene ricordare che la decisione spetta a tutti i soci, e non solo ai soci che hanno l'amministrazione della società.

Si può però stabilire che l'amministrazione spetti congiuntamente a più soci, ed in tal caso è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili (vedi esempio di sopra).

In quest'ultimo caso i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

L'amministratore nominato con atto separato (ossia successivamente alla costituzione della società) è revocabile secondo le norme sul mandato, ma è sempre richiesta l'unanimità dei soci (escluso ovviamente il voto dell'amministratore da revocare).

Di conseguenza, se era stata pattuita l'irrevocabilità, oppure la revoca viene effettuata prima della scadenza dell'incarico, la società deve pagare i danni, salvo che vi sia una giusta causa (ossia un grave inadempimento dell'amministratore).

La revoca per giusta causa può essere chiesta anche dal singolo socio rivolgendosi in Tribunale (e non è dunque necessaria l'unanimità della volontà dei soci).

La revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale non ha invece effetto se non ricorre una giusta causa (non basta dunque l'unanimità dei soci).

L'amministrazione comporta diversi poteri e doveri.

Un potere conseguente all'amministrazione è la rappresentanza, ossia la possibilità di prendere impegni per conto della società, anche firmando contratti a nome di essa.

In mancanza di diversa disposizione del contratto sociale, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore, e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

Potrebbe però essere deciso che la rappresentanza spetta solo ad un particolare amministratore, che sarebbe dunque l'unico a poter firmare i contratti.

In sostanza, con la rappresentanza si possono firmare tutti i contratti e prendere tutti gli

impegni concernenti l'attività economica per la quale è stata costituita la società.

Se invece si firmassero contratti che non hanno nulla a che vedere con l'attività della società (es. acquisto di immobili per una società che svolge attività agricola), allora il contratto potrebbe essere impugnato dagli altri soci, al fine di dichiararne l'invalidità.

A questo scopo però è necessario dimostrare che il contraente era consapevole dell'estraneità all'oggetto sociale del contratto che stava andando a firmare.

Stessa soluzione è prevista per le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza. Infatti queste modifiche devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, e se non si riesce a renderle note, tali modifiche sono opponibili ai terzi, solo se si prova che questi ne erano comunque a conoscenza.

Fra i doveri dell'amministratore, vi sono quelli di:

- 1) conservare le cose che gli sono state consegnate;
- 2) salvaguardare i diritti della società;
- 3) comunicare alla società l'esecuzione dei compiti;
- 4) presentare un resoconto della propria attività (che deve essere approvato all'unanimità).

Sul piano della responsabilità, gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale.

Come già ricordato per i soci (par. 2.4), la responsabilità solidale vuol dire che un singolo amministratore può essere chiamato a pagare i danni per tutti, fermo restando che può poi rivalersi sugli altri amministratori, che dovranno pagare per la parte di loro spettanza (ossia in funzione della loro partecipazione agli utili).

Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa. L'azione nei confronti degli amministratori per il risarcimento dei danni può essere richiesta dai terzi, come dagli altri soci.

Per il resto, i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato, per cui l'amministratore è tenuto ad eseguire i compiti con la diligenza del buon padre di famiglia.

Inoltre, l'amministratore non può eccedere i limiti fissati nell'incarico, salvo quando sono cambiate le circostanze, per cui, se non ha avuto il tempo di comunicare le novità, e si ritiene che la società (ossia i soci) avrebbe con buona probabilità approvato la nuova iniziativa, l'amministratore può prendere impegni anche al di fuori dei limiti stabiliti dall'oggetto sociale.

2.6 L'uscita del socio

Il socio può uscire dalla società per diversi motivi:

- 1) morte;
- 2) recesso;
- 3) esclusione.

Nel primo caso, ossia di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società (ma in tal caso gli eredi partecipano alle decisioni), ovvero continuarla con gli eredi stessi, e questi vi acconsentano.

In caso di più eredi, la quota viene suddivisa tra loro (secondo le parti stabilite dalla successione).

Va ricordato che il contratto sociale può stabilire diverse regole al riguardo (es. obbligo degli eredi di continuare la partecipazione alla società, o al contrario, divieto di proseguimento dell'attività sociale con gli eredi).

Il secondo caso di uscita del socio si ha quando il socio vuole recedere dalla società.

Tale circostanza può verificarsi in 3 situazioni:

- a) la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci: in tal caso il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno 3 mesi;
- b) si è verificato un caso di possibilità di recesso previsto nel contratto sociale;
- c) sussiste una giusta causa (es. la società svolge un'attività diversa da quella prevista dall'oggetto sociale): in questo caso la volontà di recedere dalla società va comunicata agli altri soci (anche verbalmente), e può avere effetto immediato.

Infine il socio può essere escluso per una serie di ragioni:

- a) gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (es. atti estranei all'oggetto sociale, uso di beni sociali a fini personali);
- b) l'interdizione, l'inabilitazione, o la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- c) il fallimento;
- d) la liquidazione della quota richiesta da un creditore del socio;
- e) l'opera o il godimento di una cosa conferita non può più essere utilizzata (es. per la sopravvenuta inidoneità o per la sua distruzione per causa non imputabile agli amministratori);
- f) la cosa trasferita in proprietà si è rovinata prima che la proprietà sia acquistata dalla società.

L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci nei casi *a*, *b*, *e*, *f* (nei casi *c* e *d*, l'esclusione è automatica), non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

Nei casi *e* ed *f* è necessario, ai fini dell'esclusione, che l'intero conferimento venga meno, poiché se viene meno solo una sua parte, il problema potrebbe essere risolto con una riduzione del valore della quota di partecipazione.

Entro il termine di 30 giorni il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione della deliberazione di esclusione.

Ma se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi deve essere per forza pronunciata dal Tribunale, su domanda dell'altro.

In tutti i casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota,

ma rimangono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica l'uscita dalla società.

La liquidazione della quota va effettuata in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica l'uscita dalla società.

Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti a tali operazioni.

Potrebbe dunque succedere che il valore di liquidazione della quota di partecipazione sia superiore al valore del conferimento (se la società è andata bene), oppure inferiore (se la società è andata male).

Il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro 6 mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

2.7 Lo scioglimento della società

La società si scioglie per:

- 1) il decorso del termine;
- 2) il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- 3) la volontà di tutti i soci;
- 4) la mancanza della pluralità dei soci, se nel termine di 6 mesi questa non è ricostituita;
- 5) le altre cause previste dal contratto sociale.

Anche quando vi è un termine, la società può essere tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, superata la scadenza, i soci continuano a compiere le operazioni sociali (e ad approvare il resoconto degli affari della società).

Il conseguimento dell'oggetto sociale si ha quando l'attività per cui era stata costituita la società è stata completata. Nulla impedisce però, come nel caso del termine, di continuare l'attività della società impegnandosi in altri campi, mentre i soci non lo impediscono (oppure approvano il resoconto degli affari della società).

Per quanto riguarda l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale va detto che possono essere tante le cause (perdita dei beni necessari per lo svolgimento dell'attività, contrasti tra i soci, ecc.).

Anche se non si ravvedono i casi appena descritti, può succedere che i soci ritengono semplicemente non più opportuno la prosecuzione dell'attività.

Relativamente alla società che diventa unipersonale, la legge prevede che se rimane tale per oltre 6 mesi, deve sciogliersi (tale circostanza non vale però per le Spa e le Srl, che possono nascere e restare con un unico socio).

Il termine di 6 mesi si spiega perché entro questo periodo di tempo la società deve liquidare la quota del socio uscente; per cui se si riesce a trovare un altro socio, ecco che il suo conferimento consente di sostituire quello del socio uscente.

Infine, il contratto di società può prevedere ulteriori situazioni, che danno luogo allo scioglimento (es. la morte di un socio, l'uscita di una legge).

Avvenuto lo scioglimento della società, esso deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza lo scioglimento non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato. Gli amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a quando non sono nominati i liquidatori.

La liquidazione è infatti realizzata da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci, o in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale.

Scopo della liquidazione è vendere le attività della società, e pagare con il ricavato i debiti della stessa, ed infine, se rimangono dei soldi, distribuirli tra i soci, in funzione della loro quota di partecipazione.

In questa fase i soci possono essere chiamati innanzitutto a versare tutti i conferimenti per i quali si erano impegnati, ed in via sussidiaria a versare ulteriori somme per soddisfare i creditori della società (che comunque possono rivalersi anche sui beni personali dei soci). I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci, e in ogni caso dal Tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.

Gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme o dal contratto sociale.

Il primo compito dei liquidatori è ricevere dagli amministratori i beni e i documenti sociali, il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto, nonché redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale (sottoscritto congiuntamente dagli amministratori e dai liquidatori).

L'obiettivo è avere un quadro preciso della situazione economica.

I liquidatori possono compiere poi solo gli atti necessari per la liquidazione, e se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali e fare transazioni e compromessi.

Fra le attività che i liquidatori sono tenuti ad effettuare vi è l'esecuzione dei contratti in corso, in modo da non incrementare l'ammontare dei debiti.

Inoltre essi rappresentano la società anche in giudizio (es. per cause civili).

Salvo quanto specificato sopra, i liquidatori non possono però intraprendere nuove operazioni (es. firma di nuovi contratti).

Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.

I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società, o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori, come già ricordato, possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote, e se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si

ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.

I soci che hanno conferito beni in godimento hanno diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano. Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale, salva l'azione contro gli amministratori.

Infine, come già specificato, se rimangono dei soldi, dopo che sono stati pagati tutti i debiti, quello che resta va distribuito tra i soci, in funzione della loro quota di partecipazione.

Se i liquidatori contravvengono alle regole sopra esposte, rispondono in proprio (ossia spetta a loro pagare i debiti della società che non sono stati soddisfatti per colpa propria).

Società in nome collettivo

3.1 La costituzione e le differenze rispetto alle società semplici

La società in nome collettivo può avere per oggetto sociale un'attività commerciale (a differenza delle società semplici), ed è regolata dalle norme sulle società semplici, salvo per alcuni aspetti specifici illustrati in questo capitolo.

La prima differenza (rispetto alle società semplici), risiede nel fatto che il contratto sociale deve avere uno specifico contenuto, e deve essere scritto.

Tale contratto sociale si chiama atto costitutivo, e deve indicare:

- 1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, e la cittadinanza dei soci;
- 2) la ragione sociale;
- 3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
- 4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 5) l'oggetto sociale;
- 6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito, e il modo di valutazione;
- 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
- 8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti, e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
- 9) la durata della società.

Relativamente al contenuto dell'atto costitutivo va osservato che:

- a) la società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci, con l'aggiunta della sigla snc (società in nome collettivo), che consente di distinguerla da altre società;
- b) la società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono; altrimenti, l'uscita di un socio comporterebbe sempre il cambio di nome della società (con eventuale danno per la continuità dell'attività sociale stessa);
- c) la sede sociale è, in linea di massima, dove si trovano gli uffici, e non necessariamente dove si trova l'officina, il magazzino, o altri immobili utilizzati per lo svolgimento dell'attività;

d) la misura dei conferimenti è necessaria per capire a quanto ammonta il capitale sociale, ed a questo scopo, per i conferimenti in natura, si richiede una stima della valutazione, e l'indicazione delle modalità con le quali è stata effettuata.

Una seconda differenza è data dal fatto che l'atto costitutivo della società va sottoscritto dai contraenti con firma autenticata, o sottoscritto per atto pubblico (ossia alla presenza del notaio).

Una terza differenza risiede nella circostanza che l'atto costitutivo deve, entro 30 giorni, essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine, ciascun socio può provvedere a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio.

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.

Si specifica tuttavia che si presume che i soci che agiscono per la società hanno la rappresentanza sociale, anche in giudizio.

Una quarta differenza è rintracciabile nell'obbligo che, una volta costituita la società, negli atti e nella corrispondenza occorre indicare la sede della società, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione, il capitale sociale, e l'eventuale stato di liquidazione.

In caso di modifica dell'atto costitutivo, gli amministratori devono richiedere nel termine di 30 giorni all'ufficio del registro delle imprese l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l'iscrizione.

Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica.

Le modificazioni dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Altre differenze risiedono nei diritti e doveri dei soci, che verranno illustrate nel par. 3.2, e nella maggiore complessità dell'amministrazione (vedi par. 3.3).

3.2 I diritti e doveri dei soci

I diritti e i doveri dei soci delle snc sono sostanzialmente gli stessi di quelli previsti per le società semplici, salvo per alcune differenze.

In particolare i diritti dei soci nella snc sono:

1) evitare, da parte dei creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, il pagamento dei debiti sociali, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale (nella società semplice i creditori possono richiedere direttamente il pagamento al socio, il quale però può chiedere di soddisfarsi prima sui beni sociali); ma se questo è insufficiente, i creditori

possono rivalersi nei confronti di qualsiasi socio della snc;

2) evitare, da parte del creditore particolare del socio, la liquidazione della propria quota, finché dura la società (a differenza della società semplice); ma se la società ha una proroga (anche tacita), il creditore particolare del socio può richiedere la liquidazione della quota del socio della snc debitore, facendo opposizione al Tribunale entro 3 mesi;

3) ricevere gli utili, ma solo se realmente conseguiti.

Relativamente all'opposizione alla proroga della durata della società da parte del creditore particolare del socio, si ricorda che se l'opposizione è accolta, la società deve, entro 3 mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente. In particolare i doveri dei soci nella snc sono:

1) rispondere solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (a differenza delle società semplici non vi può essere un patto contrario, e se c'è, non ha comunque effetto nei confronti dei terzi);

2) non procedere a ripartizioni di utili, in caso di perdita del capitale sociale, fino a quando il capitale non sia reintegrato, o ridotto in misura corrispondente;

3) non procedere alla restituzione dei conferimenti, se non dopo aver atteso 3 mesi, per l'eventuale opposizione dei creditori sociali;

4) non esercitare, senza il consenso degli altri soci, per conto proprio o altrui, un'attività concorrente con quella della società;

5) non partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altre società concorrenti. In questi due ultimi casi il consenso si presume esistente, se l'esercizio dell'attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.

Se però, contravvenendo ai divieti sopra ricordati, il socio esercita attività in concorrenza, la società ha diritto al risarcimento del danno.

Per quanto concerne la deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti, si ricorda che in caso di opposizione, il Tribunale può disporre che l'esecuzione abbia luogo previa presentazione da parte della società di un'idonea garanzia.

3.3 L'amministrazione

Per l'amministrazione valgono sostanzialmente le stesse regole per le società semplici.

Rimane ferma la regola che i patti che attribuiscono la rappresentanza soltanto ad alcuni soci, o che limitano i poteri di rappresentanza, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Allo stesso modo l'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura.

Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese,

o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.

Rispetto alla società semplice è previsto l'obbligo supplementare per gli amministratori di tenere i libri e le altre scritture contabili (libro giornale e libro degli inventari), oltre agli adempimenti pubblicitari (riportare i dati della società negli atti e nella corrispondenza, e iscrivere nel registro delle imprese gli atti societari richiesti dalla legge).

3.4 Lo scioglimento della società

La società si scioglie, oltre che per le cause previste per la società semplice, anche per:

- 1) provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge (ossia liquidazione coatta amministrativa);
- 2) dichiarazione di fallimento.

La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importa cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro 30 giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Dall'iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, e proporre ai soci il piano di riparto.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto, devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s'intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di 2 mesi dalla comunicazione.

In caso d'impugnazione del bilancio e del piano di riparto (anche da parte di un solo socio), il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo.

Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci, ma non di fronte ai terzi creditori insoddisfatti della società, se dovessero emergere loro responsabilità nel mancato pagamento dei debiti sociali.

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Dal momento della cancellazione della società, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.

Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza dei soci, e devono essere conservati per 10 anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Società in accomandita semplice

4.1 La costituzione e le caratteristiche

Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme specifiche per questo modello societario.

La caratteristica fondamentale della società in accomandita semplice è data dalla circostanza che vi sono 2 categorie di soci:

- 1) i soci accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, esattamente come i soci delle snc;
- 2) i soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita, come avviene nella società semplice, quando si stabilisce per alcuni soci un limite alla loro responsabilità patrimoniale.

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice.

Non possono invece comparire nella ragione sociale i soci accomandanti, e se questo avviene essi assumono responsabilità illimitata (salvo se questo avviene contro la propria volontà, per cui essi si possono rivalere sui responsabili dell'errata indicazione).

L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.

Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni previste per la società semplice.

Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.

4.2 I soci accomandatari

I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo, ma solo a loro può essere attribuita l'amministrazione della società.

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per

la loro revoca, sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

4.3 I soci accomandanti

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari.

Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali, e può essere escluso.

Allo stesso modo il socio accomandante che consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori, e se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, e compiere atti di ispezione e di sorveglianza.

In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.

I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.

La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte, mentre può essere richiesto dall'atto costitutivo il consenso della maggioranza dei soci per la vendita della quota di partecipazione.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.

4.4 Lo scioglimento

La società si scioglie, oltre che per le cause previste per le snc, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di 6 mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.

Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo di 6 mesi, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario. Salvo il diritto per i creditori non soddisfatti di far valere i loro crediti nei confronti dei soci accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione.

Società a responsabilità limitata

5.1 La costituzione

5.1.1 La procedura per la costituzione

La procedura per la costituzione delle Srl è la stessa di quella prevista per le Spa (descritta nel Cap. VI, par. 6.1.1), a cui si rimanda, sia quando vi è la sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte di una pluralità di soci fondatori, sia quando la società è fondata da un solo socio.

Nel caso della Srl non è però ammessa la procedura per pubblica sottoscrizione.

Le differenze sostanziali fra Spa e Srl per la procedura di costituzione sono:

- 1) per costituire una Srl il capitale sociale minimo richiesto è molto più basso (10.000 euro invece di 120.000 euro);
- 2) la Srl ha solo l'atto costitutivo, che deve inglobare le regole di funzionamento della società, che nella Spa possono essere inserite in un documento separato, ossia lo statuto;
- 3) nella Srl non sono previsti i patti parasociali;
- 4) in generale la Srl ha maggiore libertà nel definire le regole di funzionamento della società, mentre nelle Spa le regole sono principalmente stabilite dalla legge;
- 5) nella Srl sono ammessi i conferimenti di opere e servizi e altri elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica (e non altrettanto nelle Spa).

5.1.2 L'atto costitutivo

L'atto costitutivo della Srl, redatto per atto pubblico, deve indicare:

- 1) il cognome e il nome (o la denominazione, se società), la data e il luogo di nascita (o la data e lo Stato di costituzione, se società), il domicilio (o la sede, se società), la cittadinanza dei soci;
- 2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il

Comune dove si trovano la sede della società, e le eventuali sedi secondarie;

- 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- 4) l'ammontare del capitale sociale (non inferiore a 10.000 euro) sottoscritto, e di quello versato;
- 5) i conferimenti di ciascun socio, e il valore attribuito ai crediti ed ai beni conferiti in natura;
- 6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
- 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza;
- 8) le persone cui è affidata l'amministrazione, e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
- 9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spesa per la costituzione poste a carico della società.

5.2 I conferimenti

5.2.1 Le tipologie di conferimenti

I conferimenti oggi effettuabili in una Srl sono di 4 tipi:

- 1) in denaro;
- 2) in natura, ossia in beni e crediti;
- 3) in prestazioni di opere e servizi;
- 4) con elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, come l'avviamento.

Questi ultimi due conferimenti non sono ammessi nelle Spa, e costituiscono una fondamentale novità della riforma relativa alle Srl.

Resta fermo che se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro.

Pur essendo ampliata la gamma di conferimenti, non viene meno il principio, secondo il quale il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Dal punto di vista contabile i conferimenti dovrebbero essere trattati con le seguenti modalità:

- 1) i conferimenti in denaro andrebbero inseriti nella voce di cassa o banca (attivo dello stato patrimoniale);
- 2) i conferimenti in beni andrebbero inseriti tra le immobilizzazioni materiali dell'attivo dello stato patrimoniale;
- 3) i conferimenti in crediti andrebbero inseriti tra i crediti dell'attivo dello stato patrimoniale;
- 4) i conferimenti in prestazioni di opere e servizi andrebbero inseriti tra i crediti dell'attivo dello stato patrimoniale;

5) i conferimenti di elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica andrebbero inseriti tra le immobilizzazioni immateriali dell'attivo dello stato patrimoniale (es. avviamento, brevetti).

Si è detto che nella Srl possono essere oggetto di conferimento anche le prestazioni di opere e servizi.

Può dunque accadere che Rossi e Bianchi costituiscano una Srl con capitale sociale di 20.000 euro, in cui Rossi conferisce 15.000 euro in contanti, mentre Bianchi conferisce una prestazione di servizi, quantificata in 5.000 euro.

Così stando le cose, Rossi avrebbe diritto ad avere una quota del 75%, mentre Bianchi avrebbe diritto ad una quota del 25%.

Ma se i due soci sono d'accordo, e visto che la legge lo consente, essi possono concordare nel contratto sociale, ossia riportare nell'atto costitutivo, che entrambi hanno una quota del 50%, tenendo conto della particolare esperienza di Bianchi.

In definitiva la Srl avrebbe un capitale sociale di 20.000 euro, e due quote paritarie di 10.000 euro, attribuite ciascuna ai due soci (Rossi e Bianchi), a fronte di un versamento in denaro di 15.000 euro (di Rossi), e il resto (5.000 euro) conferito come prestazione di servizi (da Bianchi).

Anche il know how può costituire oggetto di conferimento, per cui gli apporti di tecnologia o di metodologie lavorative (e produttive) possono costituire forme di capitalizzazione societaria.

Allo stesso modo, il socio unico della Srl, che conferisce solo la propria prestazione professionale (es. di artigiano) nella società, può ora svolgere, in forma imprenditoriale e con il beneficio della responsabilità limitata, la stessa attività che prima egli svolgeva in forma individuale, e quindi con responsabilità personale illimitata.

Lo scopo di questa possibilità è ampliare le possibilità di acquisizione di elementi utili per il proficuo svolgimento dell'attività sociale.

5.2.2 Il conferimento in prestazioni di opere e servizi

Il conferimento di prestazioni di opere e servizi solleva però alcuni problemi non affrontati dalla legge:

- 1) non sono indicate delle modalità per la quantificazione del valore dei conferimenti in opere o servizi;
- 2) non è prevista una relazione di stima sul valore del conferimento in opere e servizi, come invece è richiesto per i beni in natura e i crediti;
- 3) è apparentemente solo opzionale la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa o una fidejussione bancaria per garantire (a vantaggio della società) il valore del conferimento in opere o servizi;
- 4) non è precisato se il conferimento in prestazioni in opere o servizi va considerato di natura temporanea (per essere poi sostituito con il denaro originato dalla

prestazione), ed in tal caso la sua durata massima, oppure come soluzione strutturale (circostanza resa difficile dal fatto che il valore di una prestazione è legato alla sua durata);

5) è lasciato alla discrezionalità dei soci la scelta se costituire l'intero capitale sociale con conferimenti in opere o servizi, con la conseguenza che i creditori si potrebbero trovare nella situazione di dover contare solo sulla promessa da parte di uno o più soci a svolgere una determinata attività a favore della società.

Alla luce delle problematiche illustrate sopra, nel silenzio della legge, non resta che affidarsi ad adeguate clausole statutarie tramite le quali colmare le lacune sopra elencate.

Tali clausole dovrebbero prevedere le seguenti regole:

1) la definizione di una durata limitata per la prestazione oggetto di conferimento (es. 1 anno, o altro periodo, ma preferibilmente non superiore a 2 anni): la durata determinata è necessaria anche ai fini della valutazione; d'altro canto il conferimento in prestazioni di opere e servizi non dovrebbe essere concepito come un conferimento strutturale (quale è il caso del denaro e dei beni), ma come un conferimento iniziale, che poi va rimpiazzato dal denaro (o dai beni e crediti) che originano dall'attività oggetto del conferimento;

2) la previsione di uno dei seguenti riferimenti per la valutazione della prestazione oggetto di conferimento:

a) i valori medi della prestazione di un dipendente che esercita l'attività oggetto di conferimento, che si possono rintracciare nei contratti collettivi nazionali del lavoro (Ccnl) per operai, tecnici, impiegati e dirigenti, tenendo conto dei relativi oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, mentre per quanto riguarda l'individuazione della qualifica e della categoria andrebbe considerata l'esperienza e la capacità professionale del socio conferente;

b) l'importo risultante dall'applicazione dello studio di settore afferente al campo di attività in cui rientra l'opera o il servizio conferito dal socio;

c) il reddito realizzato dal socio con la sua attività svolta in proprio (o alle dipendenze di un datore di lavoro), come risultante dalla sua dichiarazione fiscale, a condizione, ovviamente, che sia dello stesso tipo di quella conferita nella società;

d) il valore attribuito con decisione unanime dei soci;

3) la previsione di una relazione di stima della prestazione oggetto di conferimento, redatta da un avvocato che ha esperito cause presso il Tribunale del lavoro nel cui circondario si trova la sede della società, o in subordine, da un revisore contabile;

4) l'obbligatorietà di una polizza assicurativa o di una fidejussione bancaria che garantisca l'intero valore attribuito alla prestazione, fermo restando la possibilità di sostituire in qualsiasi momento la polizza o la fidejussione con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro: anche se la legge non ne prevede l'obbligatorietà, ma solo la possibilità, è bene che il confe-

rimento in opere e servizi sia garantito da una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa, che garantisca la società dall'inadempimento del socio (anche involontario, come nel caso di malattia o incidente), in modo da evitare cambiamenti rilevanti nella misura del capitale sociale e/o nell'assetto societario (ossia nei rapporti tra i soci);

5) l'obbligatorietà della circostanza che il livello minimo di capitale sociale (ossia 10.000 euro) sia in ogni caso assicurato da conferimenti in denaro o in beni e crediti, per cui i conferimenti in prestazioni di opere e servizi possono essere ammessi solo in termini aggiuntivi rispetto ai conferimenti necessari per la costituzione del capitale sociale minimo: d'altro canto una società non dovrebbe essere costituita esclusivamente da conferimenti in opere e servizi, in quanto essa partirebbe da un capitale sociale di fatto inesistente, e basato solo sull'impegno dei soci a prestare una determinata attività a vantaggio dell'impresa (appunto il conferimento in opere e servizi).

Dal punto di vista operativo, ai fini del "versamento" del conferimento in prestazioni di opere e servizi, bisognerebbe poi immaginare la seguente procedura:

a) il socio conferente sottoscrive un atto unilaterale con il quale si impegna a svolgere una determinata attività, per un certo periodo di tempo, attribuendo ad esso un determinato valore;

b) la Srl predispone e firma e fa firmare al socio conferente un contratto di lavoro, ricorrendo ad una delle tante possibili versioni assicurate dalla Legge Biagi (D.Lgs 276/2003), oppure una lettera di incarico per lo svolgimento di un'attività lavorativa in forma autonoma: non è d'altronde possibile immaginare che la prestazione di lavoro effettuata nella forma di conferimento ad una Srl possa derogare le norme lavoristiche, previdenziali, e fiscali; altrimenti molte società potrebbero "costringere i lavoratori a dimettersi e diventare soci conferitori di prestazioni di opere e servizi (ossia di lavoro), ed evitare così le garanzie assicurate ai lavoratori, ed il pagamento di contributi previdenziali ed assicurativi, oltre che delle imposte sul reddito (e l'Iva nel caso di lavoratori autonomi con partita Iva);

c) ne consegue che il valore del conferimento non è l'importo lordo riconosciuto all'attività del socio conferita nella Srl, bensì il valore al netto di contributi e imposte: altrimenti succederebbe che una parte delle quote di capitale della Srl ottenute in cambio del conferimento di prestazioni di opere e servizi non trovi riscontro in un valore disponibile presso la società (in definitiva il capitale sociale sarebbe in parte fittizio);

d) dal punto di vista contabile il conferimento in prestazioni di opere e servizi dovrebbe essere considerato per la Srl un credito che la società vanta nei confronti del socio che si è impegnato a conferire le sue opere o i suoi servizi;

e) una volta che l'attività viene via via svolta, l'importo netto che spetterebbe al socio per compensare la sua attività, ovviamente al netto di contributi e tasse, dovrebbe essere trattenuto dalla Srl, che lo incasserebbe, riducendo il corrispondente credito

che vanta nei confronti del socio conferente prestazioni di opere e servizi, fino al suo completo rimborso, che coinciderà con la scadenza prevista per la prestazione di opere e servizi;

f) giunti alla scadenza la Srl e il socio conferente prestazioni di opere e servizi dovranno decidere se il socio deve continuare a svolgere l'attività (ossia la prestazione di opere e servizi), oppure no: nel primo caso bisognerà decidere se considerare la prestazione come un'attività lavorativa (dipendente o autonoma), e quindi regolarmente retribuita, oppure emettere nuove quote per ricapitalizzare la Srl, e ripetere la procedura sopra descritta.

5.2.3 Il conferimento in natura

I conferimenti in natura, ossia in beni e crediti, devono essere effettuati mediante un atto unilaterale del socio conferente, che trasferisce la proprietà dei beni e dei crediti alla società, assicurando contestualmente che questi beni e crediti siano privi di gravami.

La consegna dei beni e crediti deve rispettare i seguenti principi:

1) per le cose conferite in proprietà la garanzia è a carico del socio che le ha conferite, mentre il passaggio dei rischi è regolato dalle norme sulla vendita, ossia:

- a) la distruzione della cosa per una causa non imputabile al venditore non libera l'acquirente dall'obbligo di pagare, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata;
- b) se il compratore subisce la sottrazione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatto valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno;
- c) se la vendita ha per oggetto cose in viaggio, e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore;

2) per le cose conferite in godimento il rischio resta a carico del socio che le ha conferite, mentre la garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione, ossia:

- a) se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il locatario (colui che prende in affitto) può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Il locatore (colui che dà in affitto) è tenuto a risarcire al locatario i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna;
- b) il locatore è tenuto a garantire il locatario dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima. Non è tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facoltà di agire contro di essi in nome proprio;

3) per i crediti conferiti il rischio dell'insolvenza del debitore resta a carico del socio che li ha conferiti (il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia).

Le condizioni per poter conferire beni e crediti sono 2:

1) le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione, ossia i conferimenti devono essere di valore almeno pari a quello delle quote;

2) occorre presentare la relazione giurata di un esperto iscritto nell'albo dei revisori contabili, che può essere nominato dal socio, e che, oltre a dover essere allegata all'atto costitutivo, deve contenere:

- a) la descrizione dei beni e dei crediti conferiti (ma non, come accadeva in precedenza, anche il valore a ciascuno di essi attribuito);
- b) l'indicazione dei criteri di valutazione adottati;
- c) l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale.

L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci, ed ai terzi, in caso di errata stima.

5.3 Il capitale sociale e il capitale di credito

5.3.1 Il capitale sociale

Il capitale sociale minimo delle Srl è pari a 10.000 euro, che costituisce un importo molto basso, tenuto conto delle possibilità che la personalità giuridica offre (sottoscrizione di prestiti, emissione di fatture, titolarità di conti correnti, ecc.).

Il capitale sociale può essere aumentato in 2 modi:

- 1) a pagamento, mediante nuovi conferimenti;
- 2) gratuitamente, mediante imputazione di riserve ed altri fondi disponibili al capitale sociale.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può comunque essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

Nel primo caso (aumento del capitale sociale a pagamento), spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

La decisione di aumento del capitale sociale deve contenere le seguenti informazioni:

- 1) la previsione dell'eventuale sovrapprezzo;
- 2) le modalità, ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione, che comunque non possono essere inferiori a 30 giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento del capitale sociale può essere sottoscritto;
- 3) l'eventuale possibilità che la parte dell'aumento del capitale sociale non sottoscritta

da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci, o da terzi (ma in tal caso vanno disciplinate le modalità).

Se l'aumento del capitale sociale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale sociale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, ma soltanto se la decisione di aumento del capitale sociale lo ha espressamente consentito. I sottoscrittori dell'aumento del capitale sociale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società:

- 1) se il conferimento è in denaro:
 - a) almeno il 25% della parte di capitale sociale sottoscritta;
 - b) il 100%, se l'aumento del capitale sociale è sottoscritto dall'unico socio;
 - c) il 100% del sovrapprezzo della quota (se previsto);
 - d) in alternativa, una polizza assicurativa, o una fidejussione bancaria che sostituisce il versamento;
- 2) se il conferimento è in natura, i beni e i crediti vanno interamente liberati al momento della sottoscrizione;
- 3) se il conferimento è in prestazioni di opere e servizi, essi vanno possibilmente accompagnati da una polizza assicurativa, o una fidejussione bancaria, per l'intero valore del conferimento.

Gli amministratori devono depositare, ai fini dell'iscrizione, nel registro delle imprese, un'attestazione che l'aumento del capitale sociale è stato eseguito, entro 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione.

La società può aumentare il capitale sociale anche in modo gratuito, imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Il capitale sociale può essere anche ridotto, e questo può avvenire in 2 circostanze:

- 1) per volontà dei soci;
- 2) per perdite di esercizio.

In entrambi i casi, la riduzione non può comportare la discesa del capitale sociale sotto la soglia minima dei 10.000 euro.

Per quanto riguarda la prima circostanza di riduzione del capitale sociale, sono ammesse diverse ragioni (es. capitale sociale eccessivo per l'attività svolta, volontà dei soci di ritirare parte dei soldi investiti nella società).

La riduzione volontaria del capitale sociale può avvenire in 2 modi:

- 1) mediante liberazione dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti;
- 2) mediante rimborso ai soci delle quote pagate.

La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo 90 giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Il Tribunale può comunque disporre l'esecuzione della riduzione del capitale sociale,

nonostante l'opposizione, quando si verifica una delle 2 seguenti circostanze:

- 1) il giudice ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori;
- 2) la società presta un'idonea garanzia.

La seconda circostanza che può determinare la riduzione del capitale sociale è la perdita di esercizio.

Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, occorre attivare la seguente procedura:

- 1) gli amministratori convocano (senza indugio) l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti (di cui ai punti successivi);
- 2) gli amministratori sottopongono all'assemblea dei soci una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore dei conti (se esistenti);
- 3) la relazione e le osservazioni vanno depositate in copia nella sede della società almeno 8 giorni prima dell'assemblea, così da consentire ai soci di prenderne visione;
- 4) gli amministratori riferiscono in assemblea dei soci i fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione sulla situazione patrimoniale della società;
- 5) se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale sociale in proporzione alle perdite accertate;
- 6) se questo non avviene, gli amministratori (e i sindaci, o il revisore, eventualmente esistenti) devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale, in ragione delle perdite risultanti dal bilancio;
- 7) il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede mediante decreto (soggetto a reclamo), che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Questi ultimi possono deliberare da soli la riduzione del capitale sociale per perdite quando:

- 1) vi è una previsione in tal senso dell'atto costitutivo;
- 2) viene approvata una modifica dell'atto costitutivo (che inserisce tale previsione);
- 3) vi è una deliberazione dell'assemblea dei soci approvata con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Se a seguito della perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al disotto del minimo legale (10.000 euro), gli amministratori devono (senza indugio) convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale, ed il suo contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo, ossia non inferiore a 10.000 euro.

E' fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

In tutti i casi di riduzione del capitale sociale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

5.3.2 Il capitale di credito

La Srl può ottenere capitale di credito, ossia prestiti, sostanzialmente da 3 fonti:

- 1) le banche;
- 2) i prestiti dei soci;
- 3) i titoli di debito.

I prestiti delle banche sono la fonte principale, in alcuni casi però difficili da ottenere se non si è in grado di prestare le necessarie garanzie per la relativa restituzione. Inoltre i tempi per l'erogazione del prestito possono essere piuttosto lunghi, e quindi non corrispondere alle esigenze finanziarie della società.

I prestiti dei soci hanno invece la caratteristica di poter essere effettuati con maggiore rapidità, ma per i soci presentano il potenziale svantaggio di essere postergati rispetto ad altri debiti societari (ossia vengono rimborsati dopo che sono stati pagati tutti gli altri debiti della società).

A questo riguardo la legge prevede che la postergazione ha luogo quando i prestiti (o finanziamenti) dei soci avvengono in una delle due situazioni:

- 1) in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto;
- 2) la società si trova in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Si tratta però di situazioni non univoche, e pertanto può succedere che il liquidatore (in caso di liquidazione) o il giudice (in caso di controversia durante la liquidazione) debba esprimere delle valutazioni piuttosto difficili sulle seguenti circostanze:

- 1) il momento in cui viene effettuato il finanziamento;
- 2) l'attività esercitata dalla società;
- 3) la misura in cui lo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto diventa "eccessiva";
- 4) la situazione finanziaria della società;
- 5) la "ragionevolezza" di un conferimento in luogo del finanziamento, data la situazione finanziaria.

Relativamente ai titoli di debito va innanzitutto segnato che quelli delle Srl si distinguono dalle obbligazioni delle Spa per il fatto che i titoli di debito sono sottoscrivibili inizialmente solo da banche, e solo successivamente sono vendibili anche ai risparmiatori, che però godrebbero in tal caso della responsabilità sussidiaria della banca che ha sottoscritto l'emissione di titoli di debito della Srl (cosa che non avviene con le obbligazioni delle Spa).

Per poter emettere titoli di debito occorre che nell'atto costitutivo della Srl si preveda che:

- 1) vi sia la possibilità di emettere titoli di debito;
- 2) la competenza di decidere spetta ai soci o agli amministratori;
- 3) si determinino:

- a) gli eventuali limiti dell'emissione;
- b) le modalità d'emissione;
- c) le maggioranze necessarie per la decisione d'emissione.

La decisione di emettere titoli deve poi prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, e va iscritta, a cura degli amministratori, presso il registro delle imprese.

Viene in ogni caso escluso l'appello diretto al pubblico risparmio.

5.4 Le quote

5.4.1 Le regole sulle quote

Le quote rappresentano le partecipazioni dei soci al capitale sociale delle Srl.

Al riguardo vi è un duplice divieto:

- 1) le partecipazioni non possono essere rappresentate da azioni;
- 2) le partecipazioni non possono costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.

Per quanto riguarda il valore della quota di partecipazione, la legge non dice nulla, per cui il valore nominale delle quote delle Srl è libero, e può essere espresso anche in centesimi di euro (es. 1,17 euro, 0,34 euro).

Relativamente ai diritti sociali, essi spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Infatti è possibile che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, i quali non possono essere modificati se non con il consenso di tutti i soci.

Gli eventuali diritti particolari attribuiti a determinati soci (in considerazione delle speciali qualità da loro possedute), non si trasmettono, a seguito del trasferimento delle quote, ai nuovi soci, acquirenti delle quote possedute dai soci con particolari diritti.

In sostanza tali diritti particolari non seguono le quote di cui il socio era titolare, e cessano di esistere con l'uscita del socio dalla società.

Infine, nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

5.4.2 La possibilità di derogare al principio di proporzionalità tra conferimenti e quote

Le quote vanno attribuite ai soci in misura proporzionale al conferimento, ma se l'atto costitutivo lo prevede, le quote possono essere assegnate ai soci in modo non proporzionale ai rispettivi conferimenti, fermo restando che il valore complessivo dei conferimenti non può essere inferiore al capitale sociale.

E' dunque ammesso che se vi sono dei soci con particolari requisiti professionali (es. iscri-

zione ad albi), o caratterizzati da una fama o da una stima pubblicamente riconosciuta (es. attraverso interviste in tv e giornali, direzione di riviste), tutti potrebbero concordare che questi soci particolari abbiano diritto ad un numero di quote superiore di una certa percentuale (es. 10%, o 20%) rispetto al conferimento effettuato, a discapito degli altri soci, che vedranno la propria quota proporzionalmente ridotta.

Un esempio è riportato nel paragrafo 5.2.1.

Va però sottolineato che non è ammissibile prevedere una tale circostanza con le normali maggioranze (50%+1 del capitale sociale), dovendo essere logicamente richiesta l'unanimità, al pari del caso relativo ai diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società, o la distribuzione degli utili, per la cui modifica è richiesto appunto il consenso di tutti i soci.

Altrimenti si creerebbe la situazione assurda per cui la maggioranza dei soci potrebbe stabilire criteri, coincidenti con le proprie caratteristiche, per attribuirsi un maggior numero di quote, a discapito dei soci di minoranza.

5.4.3 Il trasferimento delle quote

Le quote delle Srl sono liberamente trasferibili per atto tra vivi, e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.

E' dunque ammessa l'intrasferibilità della partecipazione (se così decide l'atto costitutivo), o il suo assoggettamento senza alcuna condizione (o limite) al gradimento di organi sociali, degli altri soci, o di terzi.

In tal caso spetta inderogabilmente al socio (o ai suoi eredi) il diritto di recesso (circostanza non esplicitamente prevista nel precedente ordinamento), ma l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società, o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

Se il trasferimento della partecipazione è possibile, allora la sua vendita al socio entrante deve passare per 3 fasi:

- 1) l'atto di trasferimento va sottoscritto con l'autenticazione del notaio;
- 2) l'atto di trasferimento va depositato, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale;
- 3) il trasferimento va iscritto nel libro dei soci, a richiesta del venditore o dell'acquirente, esibendo il documento da cui risultano sia il trasferimento, che l'avvenuto deposito nel registro delle imprese (ma non è previsto alcun termine per tale adempimento, contrariamente alla vecchia disciplina che prevedeva un periodo massimo di 30 giorni).

In caso di trasferimento a causa di morte il deposito (nel registro delle imprese) e l'iscrizione (nel libro dei soci) sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario con la presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei

corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

A questo punto (ossia dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci), il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società.

Va segnalato però che l'assenza di un termine per l'iscrizione nel libro dei soci dell'atto di trasferimento, dal momento del suo deposito nel registro delle imprese (e conseguente indicazione del nuovo socio in questo libro) potrebbe comportare la mancanza di aggiornamento del libro dei soci, visto poi che non è prevista nessuna sanzione al riguardo.

Si possono quindi immaginare i potenziali problemi per la convocazione dei soci, visto che si prevede che la convocazione vada effettuata ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, oppure per la conoscenza dell'unico socio, visto che la dichiarazione contenente i dati dell'unico socio va iscritta nel registro delle imprese, entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro dei soci.

Nel caso di cessione della partecipazione, il venditore è obbligato solidalmente con l'acquirente per i versamenti ancora dovuti, per un periodo di 3 anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci.

Il pagamento può però essere richiesto al venditore della quota, solo quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.

5.5 I soci

5.5.1 Le competenze dei soci

Ai soci delle Srl spetta decidere:

- 1) sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo;
- 2) sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- 3) sugli argomenti che i soci, che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono all'approvazione di tutti i soci;
- 4) sulle materie previste dalla legge:
 - a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - b) la nomina degli amministratori;
 - c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, o del revisore contabile, quando vi è il collegio sindacale (o il revisore contabile), sia per obbligo, sia per scelta statutaria;
 - d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
 - f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

5.5.2 I diritti dei soci

I soci hanno diversi diritti:

- 1) diritti sociali, che comprendono sia quelli patrimoniali che quelli amministrativi;
- 2) diritto di opzione;
- 3) diritto di recesso.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, che può anche prevedere l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e la distribuzione degli utili, che vanno comunque considerati dei diritti spettanti a tutti i soci.

I diritti sociali riguardano:

- 1) il diritto di voto: ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni che spettano ai soci, ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione;
- 2) il diritto agli utili: ogni socio ha diritto di partecipare agli utili in misura proporzionale alla sua partecipazione;
- 3) il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali;
- 4) il diritto di procedere ad una ispezione, anche tramite un professionista di fiducia, dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione.

Un altro diritto dei soci è il diritto di opzione, il quale attribuisce ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento del capitale sociale in modo proporzionale alla partecipazione posseduta.

Il diritto di recesso spetta quando:

- 1) il socio non ha consentito:
 - a) al cambiamento dell'oggetto sociale;
 - b) al cambiamento del tipo di società;
 - c) alla fusione della società;
 - d) alla scissione della società;
 - e) alla revoca dello stato di liquidazione;
 - f) al trasferimento della sede sociale all'estero;
 - g) all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
 - h) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
 - i) al compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti particolari attribuiti a determinati soci (es. amministrativi, patrimoniali);
- 2) l'atto costitutivo prevede:
 - a) l'intrasferibilità delle partecipazioni;
 - b) la subordinazione del trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza che vi siano condizioni o limiti all'esercizio di questo gradimento;
 - c) condizioni o limiti che impediscono il trasferimento a causa di morte;
- 3) l'atto costitutivo determina ulteriori casi in cui il socio può recedere dalla società, con le relative modalità;

4) la società è a tempo indeterminato, ed in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato in ogni momento, purché si dia un preavviso di almeno 180 giorni.

Il recesso però non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima, o se è stato deliberato lo scioglimento della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Il valore di questa partecipazione è determinato tenendo conto del valore di mercato (del patrimonio sociale) al momento della dichiarazione di recesso, ma in caso di disaccordo, la valutazione è compiuta da un esperto, nominato (su istanza della parte più diligente) dal Tribunale, che redige una relazione giurata.

La norma non specifica chi deve provvedere alla determinazione del valore della partecipazione, ma in linea con quanto previsto per le Spa, si deve ritenere che tale valore venga determinato a cura degli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale (se esistente), ed in caso di contestazione si procede appunto con la perizia di un esperto nominato dal Tribunale.

Il rimborso può avvenire con diverse modalità, che qui vengono riportate in ordine di precedenza:

- 1) l'acquisto della partecipazione da parte degli altri soci (proporzionalmente alla loro quota);
- 2) l'acquisto della partecipazione da parte di un terzo concordemente individuato da soci;
- 3) l'utilizzo delle riserve disponibili (in caso di mancata vendita);
- 4) la riduzione del capitale sociale (in caso di mancanza di riserve);
- 5) la liquidazione della società (in caso di riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale).

5.5.3 La responsabilità dei soci

La responsabilità dei soci delle Srl scatta in 3 circostanze:

1) quando i soci hanno intenzionalmente contribuito (mediante decisione o autorizzazione) al compimento di atti dannosi per la società, per i soci, o per i terzi: in questo caso sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i danni derivanti da tali atti;

2) quando il socio è unico: in tal caso egli è responsabile in modo illimitato per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui ha posseduto il 100% delle quote della Srl, ma a condizione che, oltre a ricorrere la prima ipotesi (a), si verifica anche una delle altre 2 ipotesi (b e c):

- a) la società è insolvente;
 - b) il capitale sociale non è stato versato per intero;
 - c) la pubblicità prescritta non è stata effettuata;
- 3) quando il socio ha un conflitto di interessi: in tal caso si dispone solamente che la

decisione assunta con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, è impugnabile, ma a condizione che la decisione sia dannosa per la società.

5.5.4 La disciplina dell'unico socio

Quando la Srl ha un unico socio, scatta l'obbligo di 2 adempimenti:

1) il versamento dei decimi mancanti entro 90 giorni dall'iscrizione nel libro dei soci del trasferimento di tutte le quote della Srl al socio unico;

2) il deposito, ai fini dell'iscrizione, nel registro delle imprese, entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro dei soci del trasferimento di tutte le quote della Srl al socio unico, di una dichiarazione contenente:

- a) il cognome e nome (o la denominazione, se società) dell'unico socio;
- b) la data e il luogo di nascita (o la data e lo Stato di costituzione, se società) dell'unico socio;
- c) il domicilio (o la sede, se società) dell'unico socio;
- d) la cittadinanza dell'unico socio;
- e) la data dell'iscrizione del trasferimento delle quote nel libro dei soci.

Questo secondo adempimento va effettuato anche quando:

- 1) si costituisce (o ricostituisce) la pluralità dei soci;
- 2) cambia la persona dell'unico socio.

Spetta agli amministratori effettuare il deposito, ai fini dell'iscrizione, nel registro delle imprese della dichiarazione contenente i dati del socio unico (oppure che si è ricostituita la pluralità di soci), ma può provvedervi anche l'unico socio, o colui che cessa di essere tale.

5.5.5 L'esclusione del socio

A differenza delle Spa, l'atto costitutivo della Srl può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio.

In tal caso si applicano le disposizioni previste per il recesso, anche sotto il profilo del rimborso delle quote, tranne per il fatto che in questa situazione va esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale (in caso di mancata vendita della quota).

5.5.6 La scelta delle modalità di espressione della volontà dei soci

I soci possono esprimere la loro volontà in 2 modi:

1) modo non collegiale, basato su consultazione scritta, o su consenso espresso per iscritto;

2) modo collegiale, basato sulla tradizionale assemblea dei soci.

Quest'ultimo metodo va adottato necessariamente quando si verifica una delle seguenti circostanze:

- a) l'atto costitutivo non prevede il metodo non collegiale;
- b) lo richiedono uno o più amministratori, od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;
- c) si modifica l'atto costitutivo;
- d) si tratta di decidere su operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- e) si modificano in modo rilevante i diritti dei soci;
- f) si decide sulla riduzione del capitale sociale per perdite.

5.5.7 Le decisioni dei soci prese con la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto

L'atto costitutivo può dunque prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta, o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In questi casi dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza:

- 1) l'argomento oggetto della decisione;
- 2) il consenso verso tale decisione.

Se si intende consentire che i soci utilizzino il modo non collegiale (ossia la consultazione scritta, o il consenso espresso per iscritto), l'atto costitutivo deve disciplinare sostanzialmente 3 aspetti:

- 1) le modalità della procedura decisionale;
- 2) la tempistica della procedura decisionale;
- 3) il "follow up" della decisione.

In sostanza l'iniziativa deve partire da un socio (nella consultazione scritta) o da un amministratore (consenso espresso per iscritto) che propone ai soci una data decisione.

Se la maggioranza dei soci concorda con la proposta di decisione, questa diventa definitiva.

Per quanto riguarda il quorum è richiesto il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo. Tale quorum può causare situazioni di stallo, che si possono creare quando vi sono pochi soci, in numero pari, che si raggruppano in due compagini, ciascuna dotata del 50% del capitale sociale. In tal caso potrebbe succedere che non si riesca a prendere delle decisioni.

5.5.8 L'assemblea dei soci

L'assemblea dei soci va convocata con un avviso di convocazione, che può essere inviato, oltre che con la classica raccomandata, anche con il telegramma, il fax, l'e-mail, il tele-

fono, e perfino i messaggi Sms, a condizione però che si ottenga una ricevuta della ricezione dell'avviso, sia essa cartacea, o informatica, o vocale, purché registrata, e che assicuri il riconoscimento dell'identità del ricevente.

La spedizione ai soci deve avvenire almeno 8 giorni prima dell'adunanza al loro domicilio, come risultante dal libro dei soci.

In assenza della convocazione, si può comunque deliberare se partecipano tutti i soci, e sono presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e sindaci, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale (salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo), ed è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo, o in mancanza, da quella designata dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea svolge i seguenti compiti:

- 1) verifica la regolarità della costituzione;
- 2) accerta l'identità e la legittimazione dei presenti;
- 3) regola lo svolgimento dell'assemblea;
- 4) accerta i risultati delle votazioni;
- 5) riporta (o fa riportare dal segretario) nel verbale gli esiti di tali accertamenti.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, e la relativa documentazione va conservata nel libro delle decisioni dei soci.

Per quanto riguarda i quorum dell'assemblea dei soci è previsto:

- 1) un quorum costitutivo: l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale;
- 2) un quorum deliberativo: l'assemblea può deliberare quando le decisioni sono approvate dalla maggioranza assoluta dei diritti di voto presenti (il 50%+1).

In questi casi potrebbe essere sufficiente il 25%+1 dei diritti di voto per approvare una delibera (e non più il 50%+1 del capitale sociale richiesto dal precedente ordinamento).

Il quorum richiesto è più elevato quando si tratta di decidere su:

- 1) le modifiche all'atto costitutivo;
- 2) le operazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto sociale;
- 3) le operazioni che modificano in modo rilevante i diritti dei soci.

Per queste decisioni è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, per cui per decidere occorre almeno avere il 50% dei diritti di voto.

Questo quorum più elevato sostituisce la previsione dell'assemblea straordinaria, che non è più prevista nella nuova disciplina della Srl.

Va però segnalato che anche in questa situazione vi è il rischio di bloccare il processo decisionale, quando i soci sono pochi, e le loro quote paritarie, per cui è facile che si creino blocchi con quote del 50%.

5.5.9 L'invalidità delle decisioni dei soci

Le decisioni dei soci sono invalide in 8 casi, ossia quando:

- 1) le decisioni sono adottate non in conformità della legge o dell'atto costitutivo;
- 2) le decisioni sono assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, ma a condizione che queste decisioni possano arrecare danno alla società;
- 3) le decisioni hanno un oggetto illecito o impossibile;
- 4) le decisioni sono prese in assenza assoluta di informazione;
- 5) le decisioni modificano l'oggetto sociale, prevedendo attività impossibili o illecite;
- 6) vi è mancanza di legittimazione di alcuni intervenuti all'assemblea, senza i quali l'assemblea non è regolarmente costituita;
- 7) vi è un erroneo computo dei voti (o vi è l'inclusione di voti invalidi), che sono stati determinanti per il raggiungimento della maggioranza richiesta per la validità della decisione;
- 8) il verbale è incompleto o inesatto, in modo tale da impedire l'accertamento del contenuto, degli effetti, e della validità della deliberazione.

Nei casi indicati ai punti 1, 2, 6, 7, 8, le decisioni possono essere impugnate (ai fini dell'annullabilità) da:

- 1) i soci che non vi hanno consentito (ossia gli assenti, gli astenuti, ed i dissenzienti);
- 2) ciascun amministratore;
- 3) il collegio sindacale, se esistente (e quindi non dal singolo sindaco).

L'azione di annullamento deve essere esperita entro 90 giorni dalla trascrizione della deliberazione (contestata) nel libro delle decisioni dei soci.

In questi casi il Tribunale può assegnare un termine non superiore a 180 giorni per l'adozione di una nuova decisione, idonea ad eliminare la causa di invalidità, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- 1) il giudice ne ravvisa l'opportunità;
- 2) il rinvio è richiesto dalla società, o da chi ha proposto l'impugnativa.

Nei casi indicati ai punti 3 e 4, le deliberazioni possono essere impugnate (ai fini della nullità) da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Possono invece essere impugnate (sempre ai fini della nullità) senza limiti di tempo le deliberazioni indicate al punto 5.

Per il resto si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le delibere dell'assemblea delle Spa relativamente all'annullabilità delle deliberazioni, al procedimento di impugnazione, alla sanatoria della nullità, all'invalidità dell'aumento o della riduzione del capitale sociale e dell'emissione di titoli di debito, e all'invalidità dell'approvazione del bilancio.

5.6 L'amministrazione

5.6.1 La nomina degli amministratori

L'amministrazione della società va affidata ad uno o più soci (salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo), nominati con decisione dei soci, che deve essere presa con il voto favorevole di una maggioranza (di soci) che rappresenta almeno la metà del capitale sociale.

Da rilevare che vi è l'obbligo (in mancanza di diversa disposizione statutaria) di attribuire l'amministrazione ai soci, per cui, nel caso si volesse coinvolgere persone esterne, è bene prevedere un'apposita clausola nell'atto costitutivo.

All'atto di nomina degli amministratori, questi devono chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese della loro nomina (entro 30 giorni dalla notizia), indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché il nominativo di coloro a cui è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

5.6.2 L'articolazione dell'organo amministrativo

Spetta all'atto costitutivo stabilire a chi attribuire l'amministrazione, scegliendo tra le seguenti possibilità:

- 1) un amministratore unico;
- 2) un organo amministrativo pluripersonale collegiale (consiglio di amministrazione);
- 3) un organo amministrativo pluripersonale non collegiale (una pluralità di amministratori), che a sua volta può scegliere tra l'agire disgiunto (tutti fanno tutto), l'agire congiunto (tutto si fa tutti insieme), o l'agire congiunto per determinate operazioni (cd. straordinarie, ossia più importanti per valore o per natura), e disgiunto per altre (le operazioni ordinarie, ovvero quelle di valore più basso o di natura quotidiana).

In tale ultimo caso si applicano le seguenti regole:

a) se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio-amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. In questo caso la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione;

b) se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i socio-amministratori per il compimento delle operazioni sociali. I singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo quando vi è l'urgenza di evitare un danno alla società.

Se per determinati atti (come concordato in anticipo) è necessario il consenso della maggioranza, allora occorre il voto di tanti soci che hanno la maggioranza dei diritti agli utili.

5.6.3 Le modalità di amministrazione

L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni degli amministratori (riuniti in Cda) siano adottate:

- 1) mediante consultazione scritta;
- 2) mediante consenso espresso per iscritto;
- 3) mediante una riunione.

Al riguardo si segnala che il concetto di "consultazione" comporta in linea generale il sollecito di una decisione, mentre il "consenso" può essere originato in modo autonomo, ossia senza sollecitazione dall'interessato.

In questi casi, dai documenti sottoscritti dagli amministratori, devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, ed il consenso alla stessa.

E' quindi bene che i mezzi materiali che supportano l'espressione della volontà siano ben determinati (es. lettera, fax, e-mail, documento elettronico) nell'atto costitutivo, e che vengano correttamente conservati nel libro delle decisioni degli amministratori.

5.6.4 Le competenze degli amministratori

Relativamente alle competenze degli amministratori va innanzitutto rilevato che l'atto costitutivo può attribuire delle competenze amministrative anche ai soci (circostanza invece vietata nel caso delle Spa).

Sono però attribuiti in modo esclusivo alla competenza dell'organo amministrativo i seguenti compiti:

- 1) la redazione del progetto di bilancio;
- 2) la redazione dei progetti di fusione e di scissione;
- 3) la decisione di aumento del capitale sociale (se attribuita dall'atto costitutivo).

Un altro compito degli amministratori è la rappresentanza della società.

A questo riguardo si dispone che gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, e di conseguenza non è consentito in nessun caso alla società di impugnare gli atti estranei all'oggetto sociale compiuti dagli amministratori.

Per il resto si può fare riferimento alle regole previste per le Spa.

5.6.5 Le responsabilità degli amministratori

La responsabilità degli amministratori si attiva in 2 casi:

- 1) non adempiono ai doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società;
- 2) hanno un conflitto d'interessi.

Nel primo caso è previsto che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e

dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società.

Questa responsabilità non si estende a quegli amministratori che rispettano entrambe le 2 seguenti condizioni:

- 1) dimostrano di essere esenti da colpa;
- 2) dichiarano il proprio dissenso (in sede di decisione degli amministratori), essendo a conoscenza che l'atto (dannoso) si stava per compiere.

Al contrario, l'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica la liberazione degli amministratori (e dei sindaci, se esistenti) per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

Nel secondo caso (conflitto di interessi) si stabilisce che i contratti conclusi (e non decisi) dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società, che si trovano in conflitto di interessi con la società stessa (non importa se per conto proprio o di terzi), possono essere annullati su domanda della società, a condizione però che il conflitto fosse conosciuto (o riconoscibile) dal terzo.

Sempre in tema di conflitto di interessi, si dispone che le decisioni adottate dal Cda con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori, e (se esistenti) dai sindaci o dal revisore dei conti, ma a condizione che queste decisioni causino un danno patrimoniale.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione (presa da amministratori con un conflitto di interesse).

5.6.6 L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa da ciascun socio, che può anche chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, l'adozione di un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori.

In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento di revoca alla presentazione di un'apposita cauzione.

In caso di accoglimento della domanda (derivante dall'azione di responsabilità), la società, salvo il suo diritto di rivalsa (o regresso) nei confronti degli amministratori, rimborsa ai soci che hanno avviato l'azione (ossia agli attori) le spese di giudizio, e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società (salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo), a condizione però che si verificano entrambe le 2 seguenti circostanze:

- 1) sia d'accordo la maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi (66,66%) del capitale sociale;
 - 2) non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.
- Le azioni di responsabilità non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante

al singolo socio, o al terzo, che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

5.7 Il controllo contabile

Anche per i controlli sui conti si rinvia in buona misura alle regole indicate per le Spa, ma a differenza delle Spa, il collegio sindacale (o il revisore dei conti) non è sempre obbligatorio, ma lo diventa, quando si realizza una delle 2 seguenti situazioni:

- 1) il capitale sociale è pari (o superiore) a quello minimo stabilito per le società per azioni (ossia 120.000 euro);
- 2) vengono superati per 2 esercizi consecutivi 2 dei 3 limiti dimensionali della società previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, ovvero:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
 - b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Allo stesso modo, quando non vengono più superati 2 di questi 3 limiti, per 2 esercizi consecutivi, oppure il capitale sociale scende sotto la soglia dei 120.000 euro, cessa l'obbligo del collegio sindacale.

Comunque l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un collegio sindacale, o di un revisore dei conti.

Quando il collegio sindacale è obbligatorio si applicano le disposizioni previste per i sindaci e per il controllo contabile delle Spa, ma a differenza di quest'ultima, nel silenzio dell'atto costitutivo, il controllo contabile viene esercitato dal collegio sindacale (anziché dal revisore dei conti).

Quando invece il collegio sindacale è istituito su base volontaria, le regole sono stabilite dall'atto costitutivo, il quale ne determina le competenze e i poteri.

5.8 I libri sociali obbligatori

I libri sociali obbligatori per le Srl sono:

- 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci;
- 2) il libro delle decisioni dei soci (che sostituisce quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea), nel quale vanno trascritti (senza indugio) sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese per iscritto;
- 3) il libro delle decisioni degli amministratori (che sostituisce quello delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione);
- 4) il libro delle decisioni del collegio sindacale, o del revisore contabile, se esistenti.

I primi 3 libri devono essere tenuti a cura degli amministratori, mentre il quarto libro è tenuto a cura dei sindaci (o del revisore contabile).

5.9 Le modifiche dell'atto costitutivo

Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci (con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale), ed il relativo verbale deve essere redatto da un notaio, per essere poi depositato, ai fini dell'iscrizione, nel registro delle imprese.

La deliberazione di modifica dell'atto costitutivo produce poi effetti solo dopo l'iscrizione.

Società per azioni

6.1 La costituzione

6.1.1 Le procedure per la costituzione

Per costituire una Spa vi sono sostanzialmente 2 procedure:

- a) sottoscrizione dell'atto costitutivo (che è il documento fondamentale di una società) da parte di una pluralità di soci fondatori, o anche da un solo socio;
- b) pubblica sottoscrizione, promossa dai promotori, che raccolgono le sottoscrizioni (con atto pubblico o scrittura privata autenticata) dei futuri soci sulla base del programma della società;

Nel primo caso sono previste 5 fasi (6 se il socio è unico):

- 1) la stipulazione per atto pubblico dell'atto costitutivo da parte dei soci fondatori (o del socio fondatore);
- 2) l'integrale sottoscrizione del capitale sociale (non meno di 120.000 euro), e l'immediato versamento del 25% dei conferimenti in denaro in un c/c intestato alla costituenda società (100% se il socio è unico), e il passaggio di proprietà di beni e crediti (conferimenti in natura) dai soci alla costituenda società, che vanno accompagnati da una relazione di stima redatto da un esperto nominato dal Tribunale (per il resto vedi le regole per il conferimento in natura previsto per le Srl);
- 3) il deposito dell'atto costitutivo presso il registro delle imprese da parte del notaio entro 20 giorni (30) dalla sottoscrizione, dopo che ha verificato il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, al fine dell'iscrizione della società nel registro stesso, che costituisce la condizione per l'acquisto della personalità giuridica da parte della società (ossia la possibilità per la società di essere titolare di diritti e di obblighi);
- 4) la verifica da parte dell'ufficio del registro delle imprese della regolarità formale della documentazione;
- 5) l'acquisizione della personalità giuridica, a seguito dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese. Da questo momento la società può, tramite gli amministratori,

firmare contratti ed emettere fattura (una volta acquisita la partita Iva); inoltre dei debiti sociali risponde solo il patrimonio della società, e non quello dei soci (come invece avviene per le società di persone);

6) se il socio è unico deve depositare nel registro delle imprese una dichiarazione contenente il proprio cognome e nome (o la denominazione, se società), la data e il luogo di nascita (o la data e lo Stato di costituzione, se società), il domicilio (o la sede, se società) e la cittadinanza.

Nel caso di pubblica sottoscrizione dell'atto costitutivo, i promotori devono predisporre un programma che indichi:

- a) l'oggetto e l'ammontare del capitale sociale della costituenda società;
- b) le principali disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) l'eventuale partecipazione che i promotori si riservano agli utili;
- d) il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo.

Il programma, con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso pubblico, deve essere depositato presso un notaio, mentre le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, con l'indicazione del cognome e nome (o la denominazione, se società), il domicilio (o la sede) del sottoscrittore, il numero delle azioni sottoscritte, e la data della sottoscrizione.

Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a 30 giorni per effettuare il versamento nella misura del 25% dei conferimenti in denaro, e del 100% se in natura.

I promotori, nei 20 giorni successivi al termine fissato per il versamento, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.

L'assemblea dei sottoscrittori provvede a:

- 1) accertare l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;
- 2) deliberare sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 3) deliberare sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;
- 4) nominare gli amministratori e i sindaci.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti, visto che ciascuno di questi ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.

A questo punto gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Successivamente si procede come nel caso di sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte di uno o più soci fondatori (punti 3, 4 e 5).

Una volta costituita la società, negli atti e nella corrispondenza occorre indicare la sede della società, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione, il capitale sociale, e l'eventuale stato di liquidazione.

In caso di presenza di un unico socio, la circostanza deve essere riportata.

6.1.2 L'atto costitutivo

Il documento di base per costituire una Spa è l'atto costitutivo, che deve essere redatto per atto pubblico (ossia di fronte al notaio), ed indicare:

- 1) il cognome e il nome (o la denominazione, se società), la data e il luogo di nascita (o la data e lo Stato di costituzione, se società), il domicilio (o la sede, se società), la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
- 2) la denominazione e il Comune dove si trovano la sede della società, e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- 4) l'ammontare del capitale sociale sottoscritto (non inferiore a 120.000 euro), e di quello versato;
- 5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche, e le modalità di emissione e circolazione;
- 6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
- 7) le regole di ripartizione degli utili;
- 8) i benefici eventualmente accordati ai promotori, o ai soci fondatori;
- 9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 10) il numero dei componenti del collegio sindacale;
- 11) la nomina dei primi amministratori e sindaci, ed eventualmente il revisore dei conti;
- 12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
- 13) la durata della società, o se la società è a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio può recedere.

6.1.3 Lo statuto

Insieme all'atto costitutivo può essere firmato un altro documento, chiamato statuto, che contiene le norme relative al funzionamento della società (es. le modalità di nomina degli amministratori, le modalità di esercizio dei diritti dei soci).

Per lo statuto valgono le seguenti regole:

- 1) lo statuto può (ma non deve) costituire un atto separato rispetto all'atto costitutivo;
- 2) lo statuto va considerato (in caso di atto separato) come parte integrante

dell'atto costitutivo;

3) in caso di contrasto tra le norme dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono quelle dello statuto.

6.1.4 I patti parasociali

I patti parasociali sono accordi fra i soci che stabiliscono regole per:

- 1) l'esercizio del diritto di voto nella società per azioni, o nella società controllante;
- 2) l'applicazione di limiti al trasferimento delle azioni della società, o della società controllante;
- 3) l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla società, o sulla società controllante.

In sostanza il patto parasociale consiste in una qualsiasi convenzione collaterale all'atto costitutivo e allo statuto, con cui si regolano, tra i soci, in maniera derogatoria o integrativa, rapporti ed obblighi derivanti dal contratto sociale, e dal tipo di società prescelto.

I patti parasociali devono essere pubblicizzati nei seguenti modi:

- 1) comunicato alla società;
- 2) dichiarato in apertura di ogni assemblea.

La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale dell'assemblea, che poi va depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

6.2 I titoli della società

6.2.1 Le azioni

L'azione è una parte del capitale della società, ed è rappresentata da un titolo che presenta le seguenti caratteristiche:

- 1) indivisibilità: nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune;
- 2) uguaglianza di valore: le azioni devono avere tutte lo stesso valore, ma possono essere anche senza valore nominale (in quest'ultimo caso il loro valore è determinato dividendo il capitale sociale per il numero delle azioni emesse);
- 3) trasferibilità: le azioni possono essere vendute, sia con il semplice passaggio di mano (titoli al portatore), oppure mediante girata, ossia firma sul titolo con indicazione del nuovo proprietario (titoli nominativi);
- 4) possedere il seguente contenuto:
 - a) la denominazione e la sede della società;
 - b) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;

- c) il valore nominale (o se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l'ammontare del capitale sociale);
- d) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;
- e) i diritti e gli obblighi particolari inerenti alle azioni;
- f) la firma di uno degli amministratori.

Le azioni possono essere di categorie diverse, ossia attribuire diversi diritti amministrativi (es. voto in assemblea) e diritti patrimoniali (es. partecipazione agli utili).

Le azioni che si possono ora emettere sono di 13 diverse categorie:

- 1) azioni dotate di valore nominale (cd. ordinarie);
- 2) azioni collegate a prestazioni accessorie: l'atto costitutivo può stabilire, oltre all'obbligo dei conferimenti, anche l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie, determinandone il contenuto, la durata, le modalità, e il compenso;
- 3) azioni prive di valore nominale;
- 4) azioni fornite di "diritti diversi", anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite: in quest'ultimo caso il valore nominale dell'azione non viene intaccato da perdite che riducono il capitale sociale (e quindi il valore delle azioni);
- 5) azioni speciali da attribuire individualmente ai lavoratori dipendenti come partecipazione agli utili;
- 6) azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, o nel rimborso del capitale sociale al momento dello scioglimento della società;
- 7) azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore: per cui se la società va male in un settore, può non danneggiare gli azionisti che possiedono le azioni legate ai risultati degli altri settori produttivi, che magari vanno bene;
- 8) azioni senza diritto di voto: queste azioni, e quelle che rientrano nelle due successive categorie, non possono nel complesso superare la metà del capitale sociale; invece non possono emettersi azioni a voto plurimo;
- 9) azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti: ad esempio, il diritto di voto potrebbe essere limitato alle deliberazioni riguardanti l'aumento o la riduzione del capitale sociale, l'attivazione di una fusione o di una scissione;
- 10) azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative: ad esempio, lo statuto potrebbe prevedere l'esercizio del diritto di voto per questa categoria di azioni solo in caso di perdita di esercizio, ed in occasione di deliberazioni relative all'aumento (o al reintegro) del capitale sociale;
- 11) azioni con diritto di voto limitato a una misura massima, o con voto "scaglionato": per il primo caso si può prevedere, ad esempio, una soglia di partecipazione al capitale al di sopra della quale i soci, per le azioni che superano tale limite, non hanno il diritto di voto; nel secondo caso si può immaginare che il diritto di voto può essere esercitato per gruppi di azioni pari ad una soglia di partecipazione al capitale (es. il 5%), e non per le azioni che non raggiungono tale ammontare, nel caso in cui si superi tale soglia (es. il

possesto di azioni corrispondenti al 7% del capitale darebbe diritto comunque al 5% dei voti), mentre i diritti di voto non esercitabili potrebbero essere attribuiti ai piccoli soci, in modo proporzionale alla loro partecipazione;

12) azioni riscattabili: possono essere di particolare utilità quando la partecipazione del socio deriva da rapporti extrasociali (es. lavoro, fornitura);

13) azioni di godimento: sono attribuite ai possessori di azioni rimborsate, e non danno diritto di voto nell'assemblea, ma concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle altre azioni.

Le azioni garantiscono in linea generale ai propri possessori dei diritti, che possono però variare in funzione della categoria. Questi diritti sono:

1) diritto agli utili: ogni azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni;

2) diritto alla quota di liquidazione: ogni azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni;

3) diritto di voto: il voto si esercita in assemblea;

4) altri diritti partecipativi: diritto di intervento in assemblea, di impugnativa delle deliberazioni invalide, di visione dei libri sociali.

6.2.2 Gli strumenti finanziari

La società può emettere anche strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di particolari diritti patrimoniali, o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.

L'emissione di strumenti finanziari deve essere prevista dallo statuto, che deve stabilirne le modalità, e gli eventuali limiti, visto che la legge non li pone.

Gli strumenti finanziari possono essere emessi quando si verifica una delle seguenti circostanze:

1) vi è stato l'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi;

2) l'assemblea straordinaria ne delibera l'assegnazione ai dipendenti della società, o di società controllate;

3) è stato destinato uno specifico patrimonio separato della società ad un affare, per il quale si è deciso di emettere degli strumenti di partecipazione all'affare.

Gli strumenti finanziari hanno quindi l'importante funzione di permettere l'acquisizione di elementi utili per il proficuo svolgimento dell'attività sociale, e costituiscono quindi un'opportunità che si affianca a quella del reperimento di risorse finanziarie, a cui sono destinate le azioni e le obbligazioni.

Gli strumenti finanziari possono fornire i seguenti diritti (che vanno indicati nello statuto):

1) amministrativi, con il solo limite dell'esclusione del diritto di voto nell'assemblea generale dei soci (per ragioni di facilità di calcolo dei voti): consistono nel diritto di inter-

vento in assemblea, di partecipazione alla discussione assembleare, di impugnativa delle deliberazioni invalide, ed anche nel diritto di voto su argomenti specificatamente indicati;

2) sociali (ossia di nomina dei componenti degli organi sociali), con modalità stabilite dallo statuto: consistono nel diritto di nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione, e/o del collegio sindacale, cui si applicano comunque le medesime regole previste per gli altri componenti dell'organo sociale di cui fa parte;

3) patrimoniali (fermo restando il divieto di imputazione degli strumenti finanziari a capitale sociale): consistono nel diritto agli utili prodotti dalla società, ed alla quota di liquidazione del valore nominale degli strumenti finanziari in sede di scioglimento della società.

6.2.3 Le obbligazioni

Le obbligazioni sono titoli che rappresentano una parte di un prestito. Le obbligazioni convertibili possono essere convertite in azioni.

Le obbligazioni possono essere al portatore o nominative (ossia possono passare di proprietà con il semplice passaggio di mano, oppure mediante girata).

La decisione di emettere le obbligazioni spetta agli amministratori, se lo statuto non dispone diversamente, escluse le obbligazioni convertibili, la cui emissione è decisa dall'assemblea straordinaria.

In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio, e va depositata nel registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione.

La Spa può emettere obbligazioni per una somma complessivamente pari al doppio dell'importo ottenuto dalla somma del capitale sociale, della riserva legale, e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il limite può però essere superato in 4 casi, ossia quando:

1) le obbligazioni (eccedenti il limite) sono sottoscritte da banche, che sono responsabili della solvenza del debitore in caso di successiva circolazione dell'obbligazione (emessa superando i limiti previsti);

2) le obbligazioni sono garantite da ipoteca di primo grado sugli immobili di proprietà della società (fino a due terzi del valore degli immobili così ipotecati), in tal caso esse non rientrano neppure nel calcolo del limite;

3) le obbligazioni sono emesse da società quotate, a condizione, ovviamente, che siano destinate alla quotazione (nei mercati regolamentati) anche le obbligazioni;

4) le obbligazioni sono emesse per particolari ragioni che interessano l'economia nazionale (su autorizzazione dell'autorità governativa, che stabilisce limiti, modalità, e cautele).

I titoli obbligazionari devono riportare una serie di informazioni:

1) la denominazione, l'oggetto, e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;

2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;

3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro delle imprese;

4) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, e il modo di pagamento (e di rimborso), l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;

5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti i titoli obbligazionari;

6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell'eventuale prospetto informativo;

7) se obbligazioni convertibili in azioni, anche il rapporto di cambio e le modalità della conversione.

L'acquisto di obbligazioni comporta dei diritti per gli obbligazionisti:

1) il diritto alla restituzione del capitale;

2) il diritto al pagamento degli interessi;

3) il diritto di votare nell'assemblea degli obbligazionisti;

4) il diritto di avviare azioni individuali per la tutela dei propri interessi.

Gli obbligazionisti si possono riunire in assemblea per deliberare su:

1) la nomina e la revoca del rappresentante comune;

2) le modificazioni delle condizioni del prestito;

3) la proposta di amministrazione controllata e di concordato;

4) la costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi, e il rendiconto relativo;

5) gli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

L'assemblea degli obbligazionisti funziona secondo le disposizioni previste per l'assemblea straordinaria dei soci, e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese.

Il rappresentante comune ha alcuni compiti:

1) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti;

2) tutelare gli interessi comuni degli obbligazionisti nei rapporti con la società;

3) assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni (per il loro rimborso);

4) assistere all'assemblea dei soci;

5) curare la rappresentanza processuale degli obbligazionisti, anche nell'amministrazione controllata, nel fallimento, e nella liquidazione.

6.3 L'assemblea

6.3.1 I compiti dell'assemblea

L'assemblea è l'organo sociale più importante in quanto riunisce i soci, ossia i proprietari della società.

Spettano infatti all'assemblea le decisioni più importanti della vita societaria.

In base all'oggetto delle decisioni (chiamate deliberazioni), le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie.

Un'assemblea ordinaria si distingue da un'assemblea straordinaria per il quorum (ossia la quantità di voti) necessario per prendere le decisioni.

L'assemblea straordinaria richiede sempre un maggior numero di voti, in quanto le decisioni da prendere sono più importanti.

I compiti dell'assemblea ordinaria sono:

1) approvare il bilancio;

2) nominare e revocare gli amministratori;

3) nominare i sindaci e il presidente del collegio sindacale, e quando previsto, il revisore contabile;

4) determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;

5) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

6) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea (fra cui la distribuzione degli utili), nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi ultimi per gli atti compiuti;

7) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria decide su:

1) le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo (ossia tutte le caratteristiche e regole fondamentali della società);

2) la nomina, la sostituzione, e i poteri dei liquidatori;

3) ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza (es. l'emissione di obbligazioni convertibili).

Alcuni dei compiti dell'assemblea straordinaria possono essere però attribuiti all'organo amministrativo, ossia quelle concernenti:

1) la fusione (mediante incorporazione) di società possedute al 100% o al 90%;

2) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

3) l'indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza della società;

4) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

5) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

6) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;

7) l'emissione di obbligazioni convertibili;

8) l'aumento del capitale sociale.

6.3.2 La convocazione dell'assemblea

L'assemblea per poter decidere deve riunirsi, ossia essere convocata.

A questo riguardo si prevede che:

1) l'assemblea vada convocata nel Comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente;

2) spetta agli amministratori effettuare la convocazione, eventualmente su richiesta dei soci, se rappresentano almeno il decimo del capitale sociale (o la minore percentuale prevista nello statuto);

3) la convocazione va effettuata mediante un avviso contenente:

- a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione assembleare;
- b) l'elenco delle materie da trattare;

4) l'avviso può essere reso noto ai soci attraverso una delle seguenti modalità:

- a) pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (almeno 15 giorni prima dell'assemblea);
- b) pubblicazione su un quotidiano indicato nello statuto (almeno 15 giorni prima dell'assemblea);

c) comunicazione con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (almeno 8 giorni prima dell'assemblea), ma solo per le società non quotate (solo circa 300 delle 60.000 Spa sono quotate in Italia);

5) l'assemblea ordinaria va convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto, e comunque entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (ovvero in genere entro il 30 aprile). Lo statuto può prevedere però un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, quando si verifica una delle 2 seguenti circostanze:

a) la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) vi sono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In mancanza della convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (in questo caso si parla di assemblea totalitaria).

In tale circostanza bisognerà però dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti assenti di questi organi.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

L'assemblea può essere anche rinviata se i soci intervenuti in assemblea che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, e pertanto chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre 5 giorni.

6.3.3 L'intervento in assemblea

In assemblea possono intervenire solo i soci che dispongono del diritto di voto in quell'assemblea, ma non gli altri.

Ne consegue che i soci possessori di categorie di azioni che non attribuiscono il diritto di voto in generale (es. le azioni di risparmio, le azioni di godimento, le azioni statutariamente prive del voto), o che non lo attribuiscono per quell'assemblea (es. azioni con

diritto di voto limitato), non hanno un autonomo diritto di intervenire in assemblea, al fine di partecipare alla relativa discussione.

Le modalità di intervento del socio in assemblea possono essere 4:

1) intervento diretto personale;

2) intervento indiretto mediante mezzi di telecomunicazione (sia audio, sia video), se previsto dallo statuto;

3) intervento indiretto mediante espressione del voto per corrispondenza, se previsto dallo statuto;

4) intervento indiretto mediante delega.

In quest'ultimo caso la delega deve rispettare 7 regole:

1) la delega deve essere scritta;

2) la delega va conservata dalla società;

3) la delega non può essere rilasciata in bianco (ossia con il nome del rappresentante in bianco);

4) la delega è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario;

5) la delega non può essere conferita a:

a) i membri degli organi amministrativi o di controllo della società;

b) i dipendenti della società;

c) le società controllate;

d) i membri degli organi amministrativi o di controllo delle società controllate;

e) i dipendenti delle società controllate;

6) il delegato può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega (non vi può essere un delegato del delegato, se questo non è stato previsto), ma se la delega è conferita ad una società, questa può però delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;

7) il delegato non può rappresentare più di:

a) 20 soci per le società non quotate;

b) 50 soci per le società quotate con un capitale sociale non superiore a 5 milioni di euro;

c) 100 soci per le società quotate con un capitale sociale superiore a 5 milioni di euro, ma non superiore a 25 milioni di euro;

d) 200 soci per le società quotate con un capitale sociale superiore a 25 milioni di euro.

6.3.4 Il presidente e il segretario dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto, o in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti in assemblea.

Il presidente è assistito da un segretario, designato nello stesso modo, ma quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Il presidente dell'assemblea svolge i seguenti compiti:

1) verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, ossia accerta che è raggiunto il quorum costitutivo;

2) accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, ovvero verifica che chi è presente sia:

a) un socio, e pertanto deve essere iscritto nel libro dei soci, oppure avere un titolo, come l'atto di trasferimento delle azioni, che dimostra la sua qualità di socio;

b) un delegato del socio, e pertanto la delega deve essere regolare;

3) regola lo svolgimento dell'assemblea, per cui:

a) dichiara l'apertura e la chiusura dell'assemblea;

b) pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno;

c) regola il dibattito e gli interventi;

d) mette in votazione le proposte;

e) proclama i risultati;

4) accerta i risultati delle votazioni (ossia conta i voti a favore e contro la proposta di decisione);

5) fa riportare gli esiti delle votazioni nel verbale (redatto dal segretario).

I compiti del segretario dell'assemblea sono invece:

1) assistere il presidente dell'assemblea;

2) redigere il verbale dell'assemblea;

3) sottoscrivere con il presidente dell'assemblea il verbale dell'assemblea.

Il verbale dell'assemblea deve avere i seguenti requisiti:

1) essere sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario (o dal notaio, se questi sostituisce il segretario);

2) essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione;

3) essere redatto da un notaio, se si tratta del verbale dell'assemblea straordinaria;

4) contenere le seguenti informazioni:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;

c) le modalità e il risultato delle votazioni;

d) l'identità dei soci favorevoli, astenuti, o dissenzienti;

e) le dichiarazioni dei soci pertinenti all'ordine del giorno (se da loro richiesto).

6.3.5 I quorum

Per la deliberazione dell'assemblea ordinaria in prima convocazione è richiesto un quorum costitutivo ed uno deliberativo:

1) quorum costitutivo: l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (escludendo dal calcolo le azioni prive del diritto di voto);

2) quorum deliberativo: le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei diritti

di voto presenti.

In sostanza l'assemblea ordinaria in prima convocazione può deliberare anche con l'assenso del 25%+1 del capitale sociale (il 50%+1 del 50% del capitale).

Se il quorum costitutivo non è raggiunto, ossia se i soci partecipanti all'assemblea in prima convocazione non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta per la costituzione dell'assemblea, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera (sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione) sulla base del solo quorum deliberativo, non essendo più richiesto un quorum costitutivo.

E' infatti previsto che le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in seconda convocazione sono prese a maggioranza assoluta dei diritti di voto presenti in assemblea, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

In sostanza l'assemblea ordinaria in seconda convocazione può deliberare anche con l'assenso del solo 1% del capitale sociale (o anche meno).

Per la deliberazione dell'assemblea straordinaria in prima convocazione delle società non quotate è richiesto un unico quorum, che è sia costitutivo sia deliberativo.

Occorre infatti per l'approvazione delle deliberazioni il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale (quindi il 50%+1 del capitale).

Anche nel caso dell'assemblea straordinaria se il quorum costitutivo non è raggiunto, occorre effettuare una seconda convocazione, con le stesse regole previste per l'assemblea ordinaria (vedi il paragrafo precedente).

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera (sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione) sulla base di un quorum costitutivo ed uno deliberativo:

1) quorum costitutivo: l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentano oltre un terzo (33,33%) del capitale sociale;

2) quorum deliberativo: le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno i due terzi (66,66%) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

In sostanza l'assemblea straordinaria in seconda convocazione può deliberare anche con l'assenso del 22% del capitale sociale (ossia il 66,66% del 33,33% del capitale).

Nelle società non quotate è però necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale, per le deliberazioni concernenti:

1) il cambiamento dell'oggetto sociale;

2) la trasformazione della società;

3) lo scioglimento anticipato;

4) il trasferimento della sede sociale all'estero;

5) l'emissione di azioni prive di diritto di voto, o con diritto di voto limitato o subordinato;

6) la proroga della società;

7) la revoca dello stato di liquidazione.

Infine, per la terza convocazione dell'assemblea straordinaria (e anche per le successive) è previsto per le società non quotate che lo statuto può prevederla, ed in tal caso si applicano le regole previste per la seconda convocazione.

6.3.6 L'invalidità delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni sono annullabili in 2 casi:

- 1) quando sono contrarie alla legge;
- 2) quando sono contrarie allo statuto (e all'atto costitutivo).

La deliberazione non può comunque essere annullata nei seguenti casi (non previsti dalla precedente legislazione):

- 1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo;
- 2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo;

3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che tali difetti impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti, e della validità della deliberazione assembleare.

La deliberazione può essere nulla in 3 casi:

1) mancata convocazione dell'assemblea: non si considera però mancata la convocazione nel caso di irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società, ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea;

2) mancanza del verbale: non si considera però mancante il verbale se contiene la data e l'oggetto della deliberazione, ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione, e dal segretario (o dal notaio);

3) impossibilità o illiceità dell'oggetto (es. contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico, e al buon costume).

Quando una deliberazione è annullata i suoi effetti cessano dal momento dell'annullamento, ma ciò che era stato effettuato sulla base della deliberazione prima dell'annullamento rimane valido.

Quando invece una deliberazione viene dichiarata nulla, è come se non fosse mai esistita, ed anche ciò che era stato effettuato prima della dichiarazione di nullità non è valido (es. quindi un conferimento effettuato sulla base di una deliberazione nulla, va restituito al socio conferente). Sono comunque salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione nulla o annullata.

Le deliberazioni assembleari annullabili possono essere impugnate:

- 1) dagli amministratori;

2) dal collegio sindacale;

3) dai soci assenti, dissenzienti, o astenuti quando possiedono tante azioni (con diritto di voto in relazione alla deliberazione) che rappresentano, anche congiuntamente:

- a) il 5% del capitale sociale, se società non quotate;
- b) l'1 per mille del capitale sociale, se società quotate.

I soci che non riuniscono la parte di capitale richiesta, e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa, hanno diritto comunque al risarcimento del danno loro causato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.

Le deliberazioni nulle possono invece essere impuginate:

1) da chiunque vi abbia interesse, entro 3 anni dall'iscrizione (o dal deposito) nel registro delle imprese (se le deliberazioni vi sono soggette), o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea (se le deliberazioni nulle non erano soggette né a iscrizione, né a deposito). Possono invece essere impuginate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili;

2) dal giudice, che può rilevare d'ufficio la nullità delle deliberazioni (entro 3 anni, o se l'oggetto sociale è diventato illecito o impossibile, in qualsiasi momento).

L'impugnazione, o la domanda di risarcimento del danno, vanno proposte nel termine di 90 giorni a partire da:

- 1) la data della deliberazione, se non è soggetta a deposito o iscrizione nel registro delle imprese;
- 2) la data del deposito nel registro delle imprese della deliberazione, se è soggetta a deposito;
- 3) la data dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione, se è soggetta a iscrizione.

L'impugnazione delle deliberazioni è proposta con atto di citazione davanti al Tribunale del luogo dove la società ha sede.

6.4 L'amministrazione

6.4.1 L'articolazione dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo può essere costituito da:

- 1) un amministratore unico;
- 2) un consiglio di amministrazione (Cda), dove vi sono più amministratori.

6.4.2 Il funzionamento del Cda

Il Cda ha un presidente che svolge i seguenti compiti:

- a) convoca il Cda;
- b) fissa l'ordine del giorno della riunione del Cda;

c) coordina i lavori del Cda;
 d) provvede che vengano fornite ai membri del Cda adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno.

Accanto al presidente vi possono essere uno o più amministratori delegati.

La delega agli amministratori delegati non può però riguardare:

- 1) la redazione della bozza di bilancio;
- 2) la facoltà di emettere obbligazioni convertibili, se prevista dallo statuto;
- 3) la facoltà di aumentare il capitale sociale, se prevista dallo statuto;
- 4) l'obbligo di convocare l'assemblea per la riduzione del capitale sociale a seguito delle perdite di oltre un terzo del capitale sociale, e per l'eventuale contemporaneo aumento, se sceso sotto il livello legale;
- 5) la redazione del progetto di fusione;
- 6) la redazione del progetto di scissione.

In caso di presenza di amministratori delegati il Cda (ossia tutti gli altri amministratori) hanno i seguenti poteri:

- 1) determinare il contenuto, i limiti, e le eventuali modalità di esercizio della delega;
- 2) impartire direttive vincolanti agli amministratori delegati;
- 3) avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Inoltre il Cda deve valutare, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori delegati:

- 1) l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, e contabile della società;
- 2) il generale andamento della gestione;
- 3) i piani strategici, industriali, e finanziari della società.

6.4.3 La nomina

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, ma non possono essere nominati amministratori:

- 1) l'interdetto;
- 2) l'inabilitato;
- 3) il fallito;
- 4) chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'incarico non può essere superiore a 3 esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono comunque rieleggibili.

Entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese, indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché il nominativo di coloro a cui è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

6.4.4 I compiti

I compiti degli amministratori sono sostanzialmente 2:

- 1) la gestione;
- 2) la rappresentanza.

Relativamente alla gestione della società va sottolineato che è attribuita in via esclusiva agli amministratori, i quali devono compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Nell'ambito del compito di gestione, gli amministratori delegati in particolare devono:

- 1) assicurarsi che l'assetto organizzativo, amministrativo, e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni della società;
- 2) riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale una volta almeno ogni 6 mesi su:

- a) il generale andamento della gestione;
- b) la prevedibile evoluzione della gestione;
- c) le operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Inoltre, gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato, e ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Si tratta dunque di un diritto-dovere quello di essere informati, in modo da prendere le decisioni con cognizione di causa.

Il secondo compito più importante degli amministratori è quello della rappresentanza.

Il potere di rappresentanza è generale, con la conseguenza che gli atti compiuti dagli amministratori estranei all'oggetto sociale non sono opponibili al terzo consapevole di tale estraneità.

In ogni caso, lo statuto o l'atto di nomina (o di delega) possono limitare in vario modo i poteri di rappresentanza e di gestione, prevedendo, per esempio, una dissociazione tra rappresentanza generale (es. attribuita al presidente) e poteri di gestione (es. attribuiti ad amministratori delegati).

In tutti questi casi le limitazioni che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

In definitiva, nei rapporti esterni, per tutelare l'affidamento dei terzi (e salva l'eccezione del dolo), sia gli atti compiuti dall'amministratore munito del potere di rappresentanza, ma privo del potere di gestione (atti estranei all'oggetto sociale, o casi di dissociazione del potere di rappresentanza da quello di gestione), sia gli atti che eccedono i limiti (anche se pubblicati) ai poteri di gestione o di rappresentanza, rimangono validi e impegnativi per la società, mentre nei rapporti interni, la mancanza o l'eccesso di potere, oppure l'estraneità dell'atto all'oggetto sociale restano ragioni rilevanti per un'azione di responsa-

bilità, avviata con denuncia al collegio sindacale, o al Tribunale.

In conclusione, gli amministratori hanno poteri di gestione estesi a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, e una rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della società.

6.4.5 I doveri

I doveri degli amministratori sono sostanzialmente 6:

- 1) l'adempimento dei compiti imposti dalla legge e dallo statuto;
- 2) il divieto di concorrenza;
- 3) l'obbligo di comunicare il conflitto d'interessi;
- 4) il dovere di astenersi dall'utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi, di dati, notizie, od opportunità di affari appresi nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 5) il dovere di conservare l'integrità del patrimonio sociale;
- 6) il divieto di aumentare il capitale se le azioni già emesse non sono state interamente liberate. Il primo dovere, ovvero l'adempimento dei compiti imposti dalla legge e dallo statuto, va declinato rispetto a 2 condizioni:
 - a) la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico;
 - b) le specifiche competenze degli stessi amministratori.

Queste due condizioni non comportano però che gli amministratori debbano necessariamente essere esperti in contabilità, in finanza, in marketing, in processi produttivi, in logistica, ed in ogni altro settore della gestione e dell'amministrazione dell'impresa, ma significa solo che le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze, e frutto di un rischio calcolato, e non di irresponsabile o negligente improvvisazione. Il secondo dovere concerne il divieto di concorrenza, per cui gli amministratori, salvo autorizzazione dell'assemblea, non possono:

- a) assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti;
- b) esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi;
- c) essere amministratori o direttori generali in società concorrenti.

Il terzo dovere riguarda l'obbligo di comunicare il conflitto di interessi, che si concretizza in 3 forme:

- a) dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che essi abbiano, anche per conto di terzi, in operazioni della società, anche se l'operazione sia nell'interesse sociale, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata;
- b) astenersi, se amministratore delegato, dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Cda;
- c) motivare, nella deliberazione del Cda, adeguatamente le ragioni e la convenienza dell'operazione per la società.

Il quarto dovere ha per oggetto in sostanza il divieto di "insider trading", e più in generale, dell'utilizzo di informazioni riservate che l'amministratore può ottenere durante lo

svolgimento dei propri compiti.

Questo dovere si ricollega evidentemente al divieto di concorrenza.

Il quinto dovere è imposto chiaramente a tutela dei creditori della società, che hanno tutto l'interesse che il patrimonio sociale resti integro, così da avere la sicurezza di poter rientrare con i prestiti effettuati a favore della società.

Infine, il sesto dovere, che consiste nell'astenersi dall'effettuare un aumento di capitale se le azioni già emesse non sono state interamente liberate, è finalizzato ad evitare che i soci iniziali non si sottraggano al loro dovere di completare i propri versamenti.

6.4.6 Le responsabilità

L'assunzione dell'incarico di amministratore comporta delle responsabilità, ovvero gli amministratori sono tenuti a pagare i danni quando non hanno osservato i propri doveri:

- 1) i doveri previsti dalla legge e dallo statuto;
- 2) il divieto di concorrenza;
- 3) la disciplina sui conflitti di interesse;
- 4) il dovere di astenersi dall'utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi, di dati, notizie, od opportunità di affari appresi nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 5) il dovere di conservare l'integrità del patrimonio sociale;
- 6) la disciplina relativa all'aumento di capitale.

Gli amministratori sono responsabili verso:

- a) la società (salvo nel caso indicato al punto 6);
- b) i singoli soci che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi dell'amministratore (salvo nei casi indicati ai punti 3 e 4);
- c) i terzi che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi dell'amministratore (salvo nei casi indicati ai punti 3 e 4);
- d) i creditori sociali (solo per il caso indicato al punto 5).

La responsabilità, che è sempre solidale fra i vari amministratori, non opera quando:

- 1) il dovere dell'amministratore rientra nelle attribuzioni proprie del comitato esecutivo (a cui non partecipano tutti gli amministratori), o nelle funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori delegati;
- 2) l'amministratore riesce a dimostrare una delle seguenti circostanze:
 - a) aver fatto il possibile per evitare il danno alla società, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli;
 - b) essere immune da colpa ed aver fatto annotare il proprio dissenso nel libro delle adunanze del Cda senza ritardo, e aver dato immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

La posizione di ciascuno dei vari amministratori (solidalmente responsabili) va quindi valutata distintamente, in relazione alle circostanze di ogni singolo caso, e ai diversi obblighi che fanno loro capo.

La responsabilità degli amministratori (e dei direttori generali, e dei sindaci) per la gestione sociale non è comunque esclusa dall'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.

Infine, va segnalato che il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio, o al terzo, che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori, non è pregiudicato dall'esito delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, avviate dall'assemblea, dai soci, dai creditori sociali, dai curatori del fallimento, dai commissari liquidatori e straordinari.

In questi casi l'azione può essere esercitata entro 5 anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio, o il terzo (termine non indicato dalla precedente disciplina).

In conclusione, la filosofia della disciplina della responsabilità degli amministratori, si basa sul fatto che qualsiasi amministratore, essendo un gestore di un patrimonio altrui, deve assicurare la massima trasparenza nella gestione delle società.

6.4.7 Le condizioni per la validità delle decisioni del Cda

Per quanto riguarda il processo decisionale del consiglio di amministrazione, si richiede, per la validità delle deliberazioni del Cda, sia un quorum costitutivo che uno deliberativo:

1) quorum costitutivo: la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Lo statuto può però richiedere un maggior numero di presenti, ma al tempo stesso può prevedere (innovando rispetto alla vecchia normativa) che la presenza alle riunioni del consiglio possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione;

2) quorum deliberativo: le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti, ma il voto non può essere dato per rappresentanza.

6.4.8 L'impugnazione delle decisioni del Cda

Le deliberazioni del Cda sono impugnabili in 2 casi:

1) quando sono prese in difformità della legge, o dello statuto, o dell'atto costitutivo;
2) quando sono prese in una situazione di conflitto di interessi, ossia più precisamente quando si verifica una delle seguenti circostanze:

- a) le deliberazioni sono adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato (dal conflitto di interessi);
 - b) non sono stati osservati gli obblighi di informazione a carico dell'amministratore portatore di un interesse personale (in conflitto con quello della società) a tutti gli altri amministratori e al collegio sindacale;
 - c) l'amministratore delegato non si è astenuto dal compiere l'operazione (per la quale ha un interesse), o non ha investito il Cda per decidere su di essa;
 - d) la deliberazione (relativa all'operazione per la quale un amministratore ha un interesse) non è stata motivata in termini di convenienza per la società.
- L'impugnazione deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data della deliberazione.

Nel primo caso (mancata osservanza della legge o dello statuto) l'impugnazione può essere avviata:

- 1) dal collegio sindacale;
- 2) dagli amministratori assenti o dissenzienti;
- 3) dai soci, ma solo quando le decisioni ledono i loro diritti.

Nel secondo caso (mancata osservanza della disciplina del conflitto di interessi) l'impugnazione può essere avviata solo a condizione che la deliberazione possa recare danno alla società.

Se questo avviene allora la procedura può essere avviata da:

- 1) il collegio sindacale;
- 2) gli amministratori.

Il procedimento d'impugnazione delle decisioni del Cda segue la stessa procedura prevista per le deliberazioni dell'assemblea.

In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni del Cda.

6.4.9 L'azione di responsabilità verso gli amministratori

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa da diversi soggetti:

- 1) dall'assemblea, ossia dalla maggioranza dei soci;
- 2) da una minoranza qualificata dei soci;
- 3) dai creditori sociali;
- 4) dal curatore del fallimento, dal commissario liquidatore, e dal commissario straordinario.

Il primo soggetto a poter promuovere un'azione di responsabilità è dunque l'assemblea, la quale può deliberare, anche se la società è in liquidazione in 2 occasioni:

- a) in un'assemblea convocata appositamente;
- b) nell'assemblea che discute e approva il bilancio, anche se l'azione di responsabilità non è indicata nell'elenco delle materie da trattare (ma solo quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio).

L'azione può essere esercitata entro 5 anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. La deliberazione dell'azione di responsabilità effettuata dall'assemblea comporta, anche se la società è in liquidazione, la revoca dall'incarico degli amministratori contro cui essa è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In tal caso gli amministratori si intendono revocati *ex lege*, e l'assemblea provvede alla loro sostituzione.

Il secondo soggetto che può attivare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori sono i soci, purché essi rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

La società deve essere chiamata in giudizio, e l'atto di citazione può essere notificato anche al presidente del collegio sindacale.

I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posse-

duto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione, e per il compimento degli atti conseguenti.

In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti, o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione.

La terza categoria di soggetti che possono avviare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è rappresentata dai creditori sociali, che però possono attivare tale azione solo quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Il quarto gruppo di soggetti che può effettuare un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è costituito dal curatore del fallimento, dal commissario liquidatore, e dal commissario straordinario, ovviamente, nei casi rispettivi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, e amministrazione straordinaria.

6.5 Il controllo di gestione e il controllo contabile

Il controllo di gestione è assicurato da parte di un organo distinto in ciascuno dei 3 modelli di amministrazione e controllo:

- 1) modello tradizionale: collegio sindacale;
- 2) modello dualistico: consiglio di sorveglianza;
- 3) modello monistico: comitato per il controllo sulla gestione (composto da amministratori non esecutivi del Cda).

Il controllo contabile può essere assicurato da 2 organi:

- 1) revisore dei conti (o società di revisione);
- 2) collegio sindacale.

Nel silenzio dello statuto spetta al revisore dei conti il controllo contabile, ma per le società non quotate è possibile (attraverso un'apposita previsione statutaria) attribuire al collegio sindacale il compito del controllo contabile, purché si rispettino altre 2 condizioni (oltre a quella di non essere quotate):

- 1) non devono essere tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- 2) hanno scelto il sistema di amministrazione e controllo tradizionale (basato su Cda e collegio sindacale).

6.6 Il collegio sindacale

6.6.1 L'articolazione dell'organo

Il collegio sindacale si compone di 3 o 5 membri effettivi (non importa se soci o meno), a cui si aggiungono 2 sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel regi-

stro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali (avvocati, commercialisti, ecc.), o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Quando però il collegio sindacale svolge anche i compiti del controllo contabile, allora tutti i componenti devono essere revisori dei conti.

6.6.2 La nomina

I sindaci sono nominati dall'assemblea, che individua anche il presidente del collegio sindacale, ma non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti, decadono dall'ufficio:

- 1) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti;
- 2) coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- 3) il coniuge, i parenti, e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società;
- 4) gli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano, e di quelle sottoposte a comune controllo, e i relativi coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado;
- 5) coloro che sono legati alla società, o alle società da questa controllate, o alle società che la controllano, o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro, o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- 6) coloro che non risultano più iscritti (perché cancellati o sospesi) dal registro dei revisori contabili, o dagli altri albi professionali, o dalla carica di professore universitario di ruolo;
- 7) coloro che ricadono nelle cause di incompatibilità, ineleggibilità, o decadenza previste dallo statuto (che può regolamentare anche limiti e criteri per il cumulo degli incarichi).

I sindaci restano in carica per 3 esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La nomina dei sindaci (con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita, e del domicilio) e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di 30 giorni (dalla data di nomina o di cessazione).

6.6.3 I compiti

Il principale compito del collegio sindacale è stato tradizionalmente il controllo contabile, che ora è attribuito in linea di massima ad un diverso organo sociale, ossia il revisore dei conti, ma la legge consente ai soci di lasciare al collegio sindacale il compito del controllo contabile, inserendo un'apposita clausola statutaria, se la società rispetta tutte e 3 le seguenti condizioni:

- 1) adotta il modello tradizionale di amministrazione e controllo;
- 2) non è quotata;
- 3) non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

A parte l'eventuale compito del controllo contabile, il collegio sindacale svolge le seguenti funzioni:

- 1) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto;
- 2) controllare il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- 3) valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, e contabile della società;
- 4) assistere alle adunanze del Cda ed alle assemblee;
- 5) convocare l'assemblea, quando:
 - a) gli amministratori effettuano omissioni, o ingiustificati ritardi, nello svolgimento dei loro doveri, per cui è necessario convocare l'assemblea;
 - b) ravvisa, nell'espletamento della sua attività di controllo, fatti censurabili di rilevante gravità, e vi sia urgente necessità di provvedere, previa comunicazione al presidente del Cda;
- 6) eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge, in caso di omissione o ingiustificato ritardo degli amministratori.

Per svolgere questi compiti di vigilanza i sindaci possono:

- 1) procedere in qualsiasi momento, anche da soli (ossia senza l'assenso degli altri sindaci), ad atti di ispezione e di controllo;
- 2) chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- 3) scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo, ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Gli accertamenti eseguiti dai sindaci devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità (ed a proprie spese), possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, per i quali valgono le cause di ineleggibilità (o incompatibilità) previste per i sindaci. Gli amministratori possono però rifiutare agli ausiliari ed ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate (per cui, in tali casi, tocca ai sindaci effettuare personalmente i controlli).

6.6.4 I doveri

I sindaci hanno i seguenti doveri:

- 1) l'adempimento dei propri compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico;
- 2) basare le proprie attestazioni sulla verità;

- 3) conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro incarico.

6.6.5 Le responsabilità

I sindaci sono responsabili quando:

- 1) gli amministratori hanno commesso fatti od omissioni (tali da costituire una violazione dei loro doveri), ed il conseguente danno non si sarebbe prodotto, se i sindaci avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. In tal caso i sindaci sono responsabili in modo solidale con gli amministratori;
- 2) i sindaci non hanno adempiuto il loro compito con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura del loro incarico;
- 3) i sindaci hanno dichiarato il falso;
- 4) i sindaci non hanno conservato il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno avuto conoscenza.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le regole per l'azione di responsabilità verso gli amministratori.

6.6.6 Le condizioni per la validità delle decisioni del collegio

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni 90 giorni e la riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente (indicandone le modalità), anche con mezzi di telecomunicazione. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, oltre che sottoscritto dagli intervenuti.

Come per il Cda, anche per il collegio sindacale è richiesto un quorum costitutivo ed uno deliberativo per la validità delle deliberazioni del collegio:

- 1) quorum costitutivo: la presenza della maggioranza dei sindaci;
- 2) quorum deliberativo: le deliberazioni vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha comunque diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

6.7 Il revisore contabile

6.7.1 La nomina

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, ma non possono essere incaricati i revisori che:

- 1) sono sindaci della società, o delle società da questa controllate, delle società che la controllano, o di quelle sottoposte a comune controllo;

2) presentano le stesse cause di ineleggibilità dei sindaci.

L'incarico ha la durata di 3 esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del collegio sindacale, e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. Da segnalare che non sono previsti limiti al rinnovo dell'incarico, a differenza delle società di revisione delle società quotate, per le quali è previsto un massimo di 2 rinnovi.

6.7.2 I compiti

Il revisore incaricato del controllo contabile deve svolgere una serie di compiti:

1) verificare, nel corso dell'esercizio, e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità della società, e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verificare che il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, e che è conforme alle norme;

3) esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio, con un'apposita relazione, che va depositata presso la sede della società;

4) chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo;

5) procedere ad ispezioni;

6) documentare l'attività svolta in un apposito libro, tenuto presso la sede della società;

7) scambiare con il collegio sindacale tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

6.7.3 Le responsabilità

I soggetti incaricati del controllo contabile hanno anche delle precise responsabilità:

1) le stesse responsabilità previste per i sindaci;

2) la responsabilità per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri nei confronti della società, dei soci, e dei terzi.

Anche per i soggetti incaricati del controllo contabile (come per i sindaci) la responsabilità è illimitata.

L'azione di responsabilità si prescrive nel termine di 5 anni dalla cessazione dell'incarico.

6.8 I diversi sistemi di amministrazione e controllo

6.8.1 La scelta del sistema di amministrazione e controllo

E' oggi possibile scegliere tra 3 sistemi di amministrazione e controllo:

1) il sistema tradizionale, articolato in consiglio di amministrazione (o amministratore

unico) e collegio sindacale (che è stato descritto nei paragrafi precedenti);

2) il sistema dualistico, articolato in consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza;

3) il sistema monistico, basato su un unico organo, ossia il consiglio di amministrazione, in cui vi sono gli amministratori esecutivi, e quelli non esecutivi, che si riuniscono nel comitato per il controllo sulla gestione.

La scelta va effettuata al momento della redazione dello statuto (o della sua modifica), e se questa scelta non viene fatta, il codice civile considera adottato il sistema tradizionale.

6.8.2 Il sistema dualistico

Il sistema dualistico è largamente ispirato agli ordinamenti tedesco e francese, ed è basato sul trasferimento delle più importanti funzioni dell'assemblea ordinaria ad un organo professionale, quale è il consiglio di sorveglianza, che vede spesso la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori o delle istituzioni.

Si tratta pertanto di un sistema in cui alla proprietà spetta solo il compito di stabilire le linee del programma economico della società (es. l'oggetto sociale), e le modifiche di struttura della società (es. operazioni sul capitale, fusione, e più in generale, le competenze dell'assemblea straordinaria), oltre alla nomina del consiglio di sorveglianza e del revisore dei conti.

Con questi limiti, è quindi il modello societario che più realizza la dissociazione tra proprietà (dei soci) e potere (degli organi sociali), e che è particolarmente adatto alle società in cui i soci siano poco interessati a seguire da vicino le vicende societarie, preferendo affidare la gestione a managers autonomi.

Il consiglio di gestione è l'organo amministrativo, a cui spetta la gestione della società (in modo esclusivo), e pertanto esso compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, al pari degli amministratori previsti per il sistema tradizionale di amministrazione e controllo.

Il consiglio di gestione è costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a 2. Non è quindi possibile, a differenza dell'organo amministrativo della società con il sistema di amministrazione e controllo tradizionale, avere un amministratore unico.

La nomina dei componenti del consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi, ma sono rieleggibili, e revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque momento, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Il consiglio di sorveglianza è l'organo di controllo, che svolge però anche alcune funzioni normalmente di competenza dei soci.

Nel consiglio di sorveglianza vi devono essere non meno di 3 componenti, anche non soci.

La nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

Almeno un componente del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per 3 esercizi, e sono rieleggibili, e revocabili dall'assemblea in qualunque momento con una deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto al risarcimento dei danni (se la revoca avviene senza giusta causa).

Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea, e lo statuto ne determina i poteri.

Il consiglio di sorveglianza ha una serie di funzioni:

- 1) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione, e ne determina il compenso;
- 2) approva il bilancio di esercizio;
- 3) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- 4) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- 5) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, e contabile adottato dalla società, e sul suo concreto funzionamento;
- 6) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
- 7) presenta la denuncia al Tribunale se vi è fondato sospetto che i componenti del consiglio di gestione, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società;
- 8) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
- 9) delibera sui piani strategici, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma restando in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti;
- 10) partecipa (obbligatoriamente) alle assemblee, ed assiste (se lo ritiene opportuno) alle riunioni del consiglio di gestione.

6.8.3 Il sistema monistico

Il sistema monistico si differenzia da quello tradizionale per:

- 1) l'impossibilità di affidare l'amministrazione ad un amministratore unico;
- 2) la necessità che almeno un terzo dei componenti del Cda abbia i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci;
- 3) l'eliminazione del collegio sindacale.

Quest'ultimo è sostituito dal "comitato per il controllo sulla gestione", nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno, e composto da amministratori non esecutivi, che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci, devono avere

almeno un componente scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

La circostanza che la vigilanza sull'amministrazione sia svolta, invece che dal collegio sindacale, da un comitato formato all'interno del consiglio di amministrazione, non determina necessariamente un minor rigore dell'attività di controllo, poiché la professionalità, l'indipendenza, i doveri, e i poteri di tale comitato coincidono sostanzialmente con quelli del collegio sindacale, e possono anzi essere integrati da codici di comportamento.

Va però riconosciuto che il modello monistico risulta obiettivamente portatore di una minore trasparenza e tutela per gli azionisti e i terzi rispetto a quello tradizionale, e anche rispetto a quello dualistico.

Anche le società che adottano il sistema monistico sono assoggettate, senza eccezione, al controllo contabile di un revisore (persona fisica o società di revisione), iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il sistema monistico, di chiara derivazione anglosassone, è largamente ispirato, come quello dualistico, allo statuto della Società europea, e attua un modello di governance semplificato, e più flessibile rispetto agli altri modelli societari.

Questo modello tende infatti a privilegiare la circolazione delle informazioni tra l'organo amministrativo e l'organo deputato al controllo, conseguendo risparmi di tempo e di costi e un'elevata trasparenza tra gli organi di amministrazione e di controllo.

Naturalmente la sua efficacia dipenderà dalla capacità dei componenti degli organi sociali a impostare correttamente le proprie funzioni.

Come nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale, l'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione, in cui almeno un terzo dei componenti deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci.

Il comitato per il controllo sulla gestione è nominato dal consiglio di amministrazione, ed è composto da amministratori che non devono:

- 1) essere membri del comitato esecutivo;
- 2) avere deleghe o particolari cariche;
- 3) svolgere (anche di fatto) funzioni attinenti alla gestione della società, o di società controllanti o controllate.

Va poi ricordato che almeno un componente del comitato deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il comitato per il controllo sulla gestione provvede ai seguenti compiti:

- 1) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;
- 2) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno, e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- 3) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

6.9 Le denunce

I soci che ritengono siano state compiute gravi scorrettezze nell'amministrazione della società, possono presentare denunce a 2 organi:

- 1) al collegio sindacale;
- 2) al Tribunale.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino il 5% del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati, e presentare le conclusioni all'assemblea, con le eventuali proposte.

Inoltre, se la denuncia riguarda fatti censurabili gravi (a cui rimediare urgentemente), il collegio sindacale deve convocare l'assemblea (ovviamente in tempi rapidi).

Per presentare una denuncia al Tribunale occorrono i seguenti presupposti:

- a) un fondato sospetto nei confronti degli amministratori (e non più anche nei confronti dei sindaci);
- b) gli amministratori devono aver violato i loro doveri;
- c) gli amministratori devono aver compiuto gravi irregolarità nella gestione;
- d) tali irregolarità devono poter arrecare danno alla società, o ad una o più società controllate.

Se si verificano tutti questi presupposti, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato alla società:

- 1) i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale;
- 2) il collegio sindacale;
- 3) il pubblico ministero, ma solo nel caso di società quotate.

6.10 I libri sociali

La Spa deve tenere, oltre al libro giornale e al libro degli inventari, i seguenti libri:

- 1) il libro dei soci, tenuto a cura degli amministratori, in cui vanno indicati, distintamente per ogni categoria, il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi, ed i versamenti eseguiti;
- 2) il libro delle obbligazioni, tenuto a cura degli amministratori, in cui vanno indicati l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura degli amministratori, in cui vanno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, tenuto a cura degli amministratori;
- 5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, tenuto a cura del

collegio sindacale;

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (se sono state emesse obbligazioni), tenuto a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

I libri, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese, o da un notaio, i quali devono indicare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

I libri possono essere esaminati da vari soggetti:

- 1) i soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle deliberazioni delle assemblee, e di ottenerne estratti a proprie spese;
- 2) il rappresentante comune degli obbligazionisti ha diritto di esaminare il libro delle obbligazioni, e quello delle deliberazioni delle assemblee, e di ottenerne estratti a proprie spese;
- 3) il rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ha diritto di esaminare il libro degli strumenti finanziari emessi, e di ottenerne estratti a proprie spese;
- 4) i singoli obbligazionisti hanno diritto di esaminare il libro delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, e di ottenerne estratti a proprie spese;
- 5) i singoli possessori di strumenti finanziari hanno diritto di esaminare il libro degli strumenti finanziari emessi, e di ottenerne estratti a proprie spese.

6.11 Le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo

La modifica dello statuto e dell'atto costitutivo richiede una serie di passaggi:

- 1) l'assemblea straordinaria approva la modifica dello statuto;
- 2) il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto verifica l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge;
- 3) lo stesso notaio deposita la deliberazione di modifica dello statuto, presso il registro delle imprese, entro 30 giorni dalla sua emanazione, allegando le eventuali autorizzazioni richieste;
- 4) lo stesso notaio, contestualmente al deposito, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese;
- 5) l'ufficio del registro delle imprese verifica la regolarità formale della documentazione;
- 6) lo stesso ufficio iscrive la delibera nel registro delle imprese.

Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge (relativamente alla modifica dello statuto e dell'atto costitutivo), ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre i 30 giorni (dall'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge), agli amministratori.

Gli amministratori, nei 30 giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, oppure ricorrere al Tribunale per l'emanazione del decreto d'iscrizione.

In mancanza di questi provvedimenti, o del ricorso al Tribunale, la deliberazione (di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto) diventa definitivamente inefficace.

Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge, e sentito il Pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese, con un decreto, che però è soggetto a reclamo.

La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.

Dopo ogni modifica dello statuto (e dell'atto costitutivo) deve essere depositato nel registro dell'impresa il testo integrale, nella sua redazione aggiornata.

6.12 Il recesso

6.12.1 Le cause di recesso

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni (ossia astenuti, assenti, e dissenzienti) riguardanti:

- 1) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando comporta un cambiamento significativo dell'attività della società;
 - 2) la trasformazione della società;
 - 3) il trasferimento della sede sociale all'estero;
 - 4) la revoca dello stato di liquidazione;
 - 5) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto (incluse la proroga del termine e la modifica dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari);
 - 6) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
 - 7) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione (ossia patrimoniali e amministrativi);
 - 8) l'esclusione dalla quotazione delle azioni, ovviamente solo per le società quotate.
- Inoltre, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti (salvo che lo statuto disponga diversamente):
- 9) la proroga del termine;
 - 10) l'introduzione, o la rimozione, di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
- Infine, lo statuto delle società non quotate può prevedere ulteriori cause di recesso.
- Per ultimo, va segnalato che hanno diritto di recesso:
- 11) i soci delle società a tempo indeterminato, senza che vi sia alcuna ragione che giustifichi il recesso;
 - 12) i possessori di azioni riscattabili.

6.12.2 La procedura per l'esercizio del recesso

Per esercitare il diritto di recesso occorre inviare una lettera raccomandata, che deve essere spedita (alla società) entro:

- 1) 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima;
- 2) 30 giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto (diverso da una deliberazione) che legittima il recesso.

Se il socio recede senza una specifica motivazione, essendo la società costituita a tempo indeterminato, deve dare un preavviso di almeno 180 giorni.

La raccomandata deve contenere le seguenti indicazioni:

- 1) le generalità del socio recedente;
- 2) il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- 3) il numero e la categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato, è privo di efficacia, se si verifica una delle 2 seguenti circostanze:

- 1) la società revoca entro 90 giorni la delibera che lo legittima;
- 2) viene deliberato lo scioglimento della società.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute, e devono essere depositate presso la sede sociale.

6.12.3 La determinazione del valore di liquidazione delle azioni del socio recedente

Per quantificare il valore delle azioni per le quali si chiede il recesso (e quindi la restituzione del loro valore) si procede in due modi diversi, a seconda che l'azione sia non quotata, oppure quotata.

Nel caso di azioni non quotate occorre tenere conto, ai fini della quantificazione del valore:

- a) della consistenza patrimoniale della società;
- b) delle sue prospettive reddituali;
- c) dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Per le azioni quotate si fa invece esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Nel caso in cui il socio non concordi con la valutazione effettuata dagli amministratori, si è prevista la possibilità di presentare una contestazione. In tal caso il valore di liquidazione viene determinato, entro 90 giorni dall'esercizio del diritto di recesso, con una relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale.

Il Tribunale provvede poi anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

6.12.4 La procedura di liquidazione delle azioni del socio recedente

Per effettuare la liquidazione delle azioni del socio recedente è prevista una procedura:

- 1) gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci,

in proporzione al numero delle azioni da loro possedute: l'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione dell'azione, e per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni dal deposito dell'offerta;

2) i soci esercitano il diritto di opzione (entro il termine previsto), e se ne fanno richiesta (contestualmente alla dichiarazione di esercizio del diritto di opzione), hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che sono rimaste inopstate;

3) in caso di azioni inopstate, gli amministratori provano a collocarle presso terzi;

4) in caso di mancata vendita entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso, gli amministratori rimborsano le azioni mediante l'acquisto da parte della società, utilizzando le riserve disponibili, anche in deroga al limite del 10% di possesso di azione proprie rispetto al capitale sociale;

5) in caso di assenza di utili e riserve disponibili, gli amministratori convocano l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale: alla deliberazione di diminuzione del capitale sociale si applica la disciplina della diminuzione volontaria, per cui i creditori sociali possono opporsi, ed in tal caso la riduzione può aver luogo, nonostante l'opposizione, solo se si verifica una delle 2 seguenti condizioni:

a) il Tribunale ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori;

b) la società presta idonea garanzia;

6) in alternativa gli amministratori convocano l'assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della società, che avviene comunque se l'opposizione dei creditori è accolta (vedi il punto precedente).

Cooperativa

7.1 Le caratteristiche essenziali della cooperativa

7.1.1 L'applicazione delle regole delle Spa o delle Srl alle cooperative

Alle cooperative si applicano, per quanto non previsto dalle disposizioni specifiche sulle cooperative, le disposizioni sulla società per azioni, in quanto compatibili.

E' però possibile ricorrere alla disciplina della Srl (in quanto compatibile) con una clausola statutaria, ma a condizione che la cooperativa rispetti almeno uno dei 2 seguenti requisiti:

a) il numero dei soci cooperatori è inferiore a 20;

b) l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

Ne consegue che laddove non vi sono regole specifiche per le cooperative (illustrate in questo capitolo), bisogna fare riferimento alle regole previste per le Spa, oppure per le Srl, se si rispettano le condizioni sopra esposte, e si riporta nell'atto costitutivo un'apposita clausola statutaria.

7.1.2 Le caratteristiche fondamentali della cooperativa

Le caratteristiche fondamentali della cooperativa sono:

1) il capitale sociale è variabile e non ha un valore minimo elevato: il capitale sociale può essere infatti anche di 225 euro nel caso di cooperative che adottano le regole delle Spa (9 soci per 25 euro di valore minimo dell'azione), o addirittura di soli 75 euro (3 soci per 25 euro di valore minimo della quota) nel caso di cooperative che adottano le regole delle Srl; l'ammissione di nuovi soci non comporta la modifica dell'atto costitutivo, fermo restando che il capitale sociale può essere aumentato anche in conseguenza di nuovi apporti da parte dei soci esistenti (e da loro decisi);

2) lo scopo è mutualistico: la legge può comunque prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, svantaggiate, o meritevoli di protezione (es. cooperative sociali);

3) vige il principio della parità di trattamento nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici: tale principio comporta la necessità di una corretta determinazione del prezzo della prestazione mutualistica, o della remunerazione delle prestazioni dei soci;

4) per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio: non è prevista la responsabilità dei soci sussidiaria, al pari di quanto avviene nelle Spa e Srl, e contrariamente a quanto succede nelle società di persone;

5) il numero minimo dei soci è 9 persone, mentre nelle cooperative che fanno ricorso alle regole delle Srl, sono sufficienti 3 soci (purché persone fisiche): nelle Spa e nelle Srl basta anche un solo socio;

6) la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa: inoltre le cooperative a mutualità prevalente (vedi prossimo paragrafo) devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente;

7) la riserva legale deve ricevere almeno il 30% degli utili netti annuali, qualunque sia l'ammontare della riserva: le cooperative che non accedono ai benefici fiscali devono destinare alla riserva legale solo il 20% degli utili netti annuali (mentre nelle Spa e Srl la riserva legale, una volta che hanno raggiunto il 20% del capitale sociale, non si deve destinare più il 5% degli utili);

8) una quota degli utili netti annuali (pari al 3%) va corrisposta al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, istituito ai sensi della legge 49/85;

9) le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società: queste riserve possono invece essere utilizzate per la copertura di perdite, solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento del capitale sociale, e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società;

10) le cooperative regolate dalle leggi speciali (es. banche di credito cooperativo, banche popolari, consorzi agrari, cooperative sociali) sono soggette alla disciplina codicistica, ma solo in quanto compatibile.

7.2 Le due categorie di cooperative: a mutualità prevalente e mutualità non prevalente

7.2.1 Le finalità della distinzione

Le cooperative a mutualità prevalente rispondono ad un duplice requisito:

- 1) hanno specifiche clausole statutarie (descritte successivamente);
- 2) svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci, o si avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.

In tal caso le cooperative godono di benefici fiscali, essenzialmente l'esenzione (totale o parziale) dall'Ires, e la riduzione della base imponibile dell'Irap.

Le cooperative che non soddisfano invece entrambi i requisiti sopra descritti sono considerate cooperative a mutualità non prevalente, che non godono dunque dei benefici fiscali.

Il motivo della distinzione risiede dunque nel fatto che il riconoscimento di vantaggi fiscali è limitato solo a quelle cooperative che svolgono veramente una funzione di aiuto reciproco tra i soci.

In sostanza solo laddove vi è una funzione sociale si giustifica un vantaggio rispetto ad altre modalità per svolgere l'attività economica (es. società di persone, Spa, Srl, ditte individuali).

7.2.2 I requisiti per la mutualità prevalente (e i benefici fiscali)

Come già ricordato sono due i presupposti per il riconoscimento della mutualità prevalente.

Il primo riguarda la prevalenza dell'attività della cooperativa svolta nei confronti dei soci, rispetto a quella svolta nei confronti di terzi, ossia di non soci.

Per dimostrare la prevalenza sono previsti specifici criteri contabili, che cambiano a seconda del tipo di cooperativa:

1) la percentuale dei ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci, sul totale dei ricavi dalle vendite e dalle prestazioni, deve essere superiore al 50%;

2) la percentuale del costo del lavoro dei soci, sul totale del costo del lavoro, deve essere superiore al 50%;

3) la percentuale del costo della produzione per servizi ricevuti dai soci, o per beni conferiti dai soci, sul totale dei costi dei servizi e delle merci, o materie prime acquistate o conferite, deve essere superiore al 50%;

4) la percentuale della quantità o del valore dei prodotti agricoli conferiti dai soci, sul totale della quantità o del valore dei prodotti agricoli, deve essere superiore al 50%.

Sono poi riconosciute cooperative a mutualità prevalente:

- 1) le cooperative sociali;
- 2) le banche di credito cooperativo.

Spetta agli amministratori ed ai sindaci il compito di documentare il rispetto di questi criteri di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, dove vanno evidenziate contabilmente le circostanze sopra descritte (che dimostrano la prevalenza).

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico (es. per una cooperativa di acquisto e di vendita), ossia vengono svolte più attività mutualistiche (es. vendita di beni e servizi differenti), la condizione di prevalenza va documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali risultanti con riferimento ai vari settori di attività.

In sostanza, se la cooperativa svolge due attività, la A e la B, dalle quali originano, ad esempio, il 40% e il 60% del fatturato, per valutare la prevalenza della finalità mutuali-

stica, occorre separare il fatturato di ciascuna attività a seconda della sua destinazione verso i soci e verso i terzi.

Se, per esempio, risulta che la prima attività (la A) dà luogo alle seguenti percentuali (70% ricavi originati da soci e 30% da terzi), e la seconda attività (la B) dà luogo alle seguenti percentuali (40% ricavi originati da soci e 60% da terzi), per verificare la prevalenza della mutualità, bisogna fare la seguente operazione:

$$70 \times 0,4 + 40 \times 0,6 = 28 + 24 = 52\%$$

(condizione della prevalenza rispettata), dove 70 e 40 sono le percentuali dei ricavi di ciascuna attività originata dai soci, e 0,4 e 0,6 sono i pesi, che si ottengono dalle percentuali in termini di fatturato che ciascuna attività ha rispetto all'attività complessiva della cooperativa (ossia il 40% e il 60%).

Il secondo presupposto per il riconoscimento della mutualità prevalente è la presenza nell'atto costitutivo delle seguenti clausole statutarie:

1) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti percentuali (rispetto al capitale effettivamente versato);

2) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti ai soci operatori in misura superiore a 2 punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3) il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;

4) l'obbligo di devolvere l'intero patrimonio netto, dedotto il capitale sociale ed i dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (creati dalla legge 49/85), in caso di scioglimento della società.

Per assicurare che le cooperative che rispettano i requisiti della mutualità prevalente, non siano confuse con le altre cooperative, ossia siano riconoscibili come tali, è introdotto l'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza il numero d'iscrizione nel nuovo albo delle cooperative a mutualità prevalente, tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive.

7.3 La costituzione

7.3.1 L'atto costitutivo

La procedura di costituzione delle cooperative è la stessa di quella prevista per Spa e Srl, ed al pari di queste società, anche le cooperative, per costituirsi, hanno bisogno di un atto costitutivo (redatto come atto pubblico), che deve indicare:

1) le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica;

2) la specificazione che può svolgere la propria attività anche con terzi (oppure no);

3) il cognome e il nome (o la denominazione, se società), la data e il luogo di nascita (o la data e lo Stato di costituzione, se società), il domicilio (o la sede, se società), e la cittadinanza dei soci;

4) la denominazione;

5) il Comune dove è posta la sede della società, e le eventuali sedi secondarie;

6) l'indicazione specifica dell'oggetto sociale, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;

7) la quota di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti, e se il capitale sociale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;

8) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;

9) il modo e il tempo con i quali devono essere eseguiti i conferimenti;

10) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci, e la relativa procedura;

11) le condizioni per l'eventuale recesso o per l'esclusione dei soci;

12) le regole per la ripartizione degli utili, incluse le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci operatori;

13) i criteri per la ripartizione dei ristorni;

14) le forme di convocazione dell'assemblea, se sono in deroga alle disposizioni di legge, ed i quorum per la validità delle deliberazioni assembleari;

15) il sistema di amministrazione adottato (tradizionale, dualistico, monistico), il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

16) il numero dei componenti del collegio sindacale;

17) la nomina dei primi amministratori e sindaci;

18) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo (al pari delle Spa).

7.4 Le partecipazioni

7.4.1 I valori delle azioni e delle quote, ed i limiti alla partecipazione

Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a 25 euro, né superiore a 500 euro, mentre per le quote è previsto solo un valore minimo (25 euro).

In ogni caso nessun socio può avere comunque una partecipazione superiore a 100.000 euro.

Sono però previste delle eccezioni che consentono di superare i limiti di possesso alle azioni o quote dei soci:

1) quando si effettuano conferimenti di beni in natura o di crediti;

2) quando vengono assegnati ai soci i dividendi, le riserve divisibili, e i ristorni;

3) quando i soci sono persone giuridiche;

4) quando vengono assegnati strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

7.4.2 Le regole sulle partecipazioni

Le azioni o le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

La procedura per la vendita della partecipazione è la seguente:

- 1) il socio dà comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata dell'intenzione di trasferire le proprie azioni o le proprie quote;
- 2) gli amministratori concedono (o negano) l'autorizzazione a vendere;
- 3) gli amministratori comunicano al socio, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il provvedimento che concede (o nega) l'autorizzazione;
- 4) se gli amministratori non comunicano nulla al socio entro tale termine, allora il socio è libero comunque di trasferire la propria partecipazione;
- 5) gli amministratori iscrivono nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio;
- 6) se il provvedimento degli amministratori nega al socio l'autorizzazione, allora tale diniego va motivato;
- 7) il socio può proporre, contro il diniego, opposizione al Tribunale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione delle azioni o delle quote, il socio può recedere dalla società, con preavviso di 90 giorni, ma il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi 2 anni dall'ingresso del socio nella società.

7.4.3 Le regole sugli strumenti finanziari

L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le Spa, e in tal caso stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari, e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento.

Resta comunque in vigore la disciplina relativa ai titoli previsti dalla legge 59/92, e quella relativa ai titoli obbligazionari (legge 448/98).

Gli eventuali privilegi previsti dagli strumenti finanziari nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili.

Le cooperative cui si applicano le norme relative alle Srl possono offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, solo a investitori qualificati (ossia banche).

7.5 I soci

7.5.1 I requisiti e la procedura per l'ingresso del socio nella cooperativa

I requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura devono essere stabiliti nell'atto costitutivo, i quali devono comunque rispettare criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

In sostanza si ribadisce il principio della cd. porta aperta, consistente nella possibilità dei terzi di entrare nella cooperativa alla sola condizione di rispettare i requisiti previsti (per diventare soci).

Non possono però divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Per quanto riguarda la procedura di ingresso del nuovo socio nella cooperativa, si prevedono i seguenti passaggi:

- 1) l'aspirante socio presenta domanda agli amministratori della cooperativa;
- 2) gli amministratori decidono sull'ammissione del nuovo socio;
- 3) la decisione degli amministratori viene comunicata all'aspirante socio;
- 4) se viene ammesso l'aspirante socio, gli amministratori annotano le sue generalità e la sua partecipazione nel libro dei soci;
- 5) il nuovo socio versa, oltre all'importo delle azioni o delle quote, l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio (su proposta dagli amministratori);
- 6) se invece vi è rigetto della domanda d'ammissione, gli amministratori devono entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto, e comunicarla all'aspirante socio;
- 7) in tal caso l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea;
- 8) l'assemblea delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione (se non è stata appositamente convocata);
- 9) gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilancio le ragioni delle decisioni assunte relativamente all'ammissione dei nuovi soci.

7.5.2 I diritti dei soci

I diritti dei soci delle cooperative sono quelli dei soci delle Spa (o di quelli delle Srl, se si applicano le norme relative).

In ogni caso i soci hanno sia diritti sociali che diritti economici.

I diritti sociali sono i seguenti:

- 1) votare alle assemblee: il diritto di voto spetta solo a coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci, e ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni o il valore delle quote possedute, ma è consentito il

voto plurimo in alcune circostanze:

- a) i soci persone giuridiche possono avere più voti, ma non oltre 5, in relazione all'ammontare della quota di partecipazione, oppure al numero dei loro membri, se l'atto costitutivo lo prevede;
 - b) i soci imprenditori, possono avere un voto plurimo in relazione all'intensità degli scambi mutualistici (es. numero di operazioni effettuate con la cooperativa), se l'atto costitutivo lo prevede;
 - c) i soci operatori titolari di strumenti finanziari possono avere più voti, se l'atto costitutivo lo prevede (indicando anche i limiti);
- 2) esaminare il libro dei soci e il libro delle deliberazioni delle assemblee, e ottenerne un estratto (a proprie spese);
 - 3) esaminare il libro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, anche attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia, ma solo quando i soci rappresentano un decimo del capitale sociale.
- Questi diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti, o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

I diritti economici dei soci sono i seguenti:

- 1) diritto agli utili;
- 2) diritto all'assegnazione delle riserve;
- 3) diritto ai ristorni;
- 4) diritto di opzione.

Per quanto riguarda il diritto agli utili, la legge stabilisce che spetta all'atto costitutivo determinare le modalità e le percentuali massime della ripartizione dei dividendi tra i soci operatori, nei limiti stabiliti dalla legge (divieto di distribuzione di dividendi quando il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è inferiore ad un quarto, cioè quando il patrimonio netto ammonta a meno del 25% dell'indebitamento).

Questo divieto di distribuzione di dividendi non si applica però nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

Anche per l'esercizio del secondo diritto economico, si rinvia all'atto costitutivo, il quale può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci anche le riserve divisibili, attraverso:

- 1) l'emissione degli strumenti finanziari;
- 2) l'emissione di nuove azioni, nella misura massima complessiva del 20% del valore originario;
- 3) l'aumento (gratuito) proporzionale delle quote sottoscritte e versate, nella misura massima complessiva del 20% del valore originario.

A differenza del diritto agli utili e del diritto alle riserve divisibili, che sono stabiliti dalla legge per tutti i soci, il diritto al ristorno non rappresenta un diritto soggettivo dei soci operatori.

Spetta infatti all'atto costitutivo determinare se sono previsti i ristorni, e di conseguenza i

criteri di ripartizione ai soci, che comunque devono essere proporzionali alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, per cui in assenza di tali scambi il diritto al ristorno non può esservi.

Per consentire l'esercizio del diritto al ristorno, le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, da quella svolta con i terzi, distinguendo eventualmente anche tra le diverse gestioni mutualistiche.

E' quindi evidente che occorre un'adeguata organizzazione contabile, se si intende usufruire di questa nuova possibilità.

Va detto però che questa separazione è necessaria nel momento in cui la cooperativa intende beneficiare dei vantaggi fiscali, ossia assumere la configurazione di cooperativa a mutualità prevalente.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio con varie modalità:

- 1) aumento proporzionale delle quote;
- 2) emissione di nuove azioni;
- 3) emissione di strumenti finanziari;
- 4) altri sistemi.

Infine, vi è il diritto di opzione, per il quale si stabilisce che:

- 1) la cooperativa può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo;
- 2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

7.5.3 Gli obblighi e le responsabilità dei soci

Pur non essendo espressamente disciplinati, si ritiene che i soci delle cooperative abbiano i seguenti obblighi:

- 1) quelli derivanti dalla legge;
- 2) quelli derivanti dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- 3) il versamento:
 - a) del capitale sottoscritto;
 - b) della tassa d'ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda d'ammissione;
 - c) del sovrapprezzo eventualmente determinato;
 - 4) l'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Le responsabilità del socio di una cooperativa possono essere sostanzialmente attivate in 2 casi:

- 1) quando si hanno propri creditori che intendono agire sulla partecipazione;
- 2) quando non si è più soci, ma il socio a cui si è venduta la partecipazione non ottempera alle obbligazioni derivanti dalla partecipazione;
- 3) quando non si è più soci, ma si verifica l'insolvenza della cooperativa entro 1 anno

dall'uscita del socio.

In tutti e tre i casi tali responsabilità influenzano il rapporto tra socio (anche ex-socio) e cooperativa.

Nel primo caso di responsabilità, si vieta però ai creditori particolari del socio cooperatore la possibilità di agire esecutivamente sulle azioni o sulle quote del socio, finché dura la società.

Nel secondo caso di responsabilità, è previsto che il socio uscente (o i suoi eredi), restano responsabili per il pagamento dei conferimenti non versati, nei confronti della cooperativa, per 1 anno (e non più per 2 anni) dal giorno in cui si è verificata l'uscita del socio (cessione della partecipazione, recesso, esclusione, morte).

Nel terzo caso di responsabilità, si prevede che se entro 1 anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni o la liquidazione delle quote.

7.5.4 Le cause di uscita del socio dalla cooperativa

Il socio può uscire dalla cooperativa per 4 motivi:

- 1) morosità;
- 2) recesso;
- 3) esclusione;
- 4) morte.

Il primo motivo che può dar luogo all'uscita del socio dalla cooperativa è il mancato pagamento delle azioni o delle quote. In questo caso il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle azioni o delle quote sottoscritte, può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso.

Un secondo motivo di uscita del socio dalla cooperativa è il suo desiderio di lasciare la cooperativa, usufruendo quindi del diritto di recesso.

A questo riguardo si stabilisce che il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo, ma che il recesso non può essere parziale.

La procedura di recesso prevede i seguenti passaggi:

- 1) il socio che intende recedere invia una dichiarazione di recesso con raccomandata alla società;
- 2) gli amministratori sono tenuti ad esaminare la richiesta di recesso entro 60 giorni dalla ricezione;
- 3) se vi sono i presupposti del recesso, e gli amministratori non dicono nulla al socio recedente, scatta il silenzio-assenso;
- 4) se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio;
- 5) il socio può proporre opposizione, contro il diniego, dinanzi al Tribunale, entro 60

giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego.

Oltre al recesso (che dipende dalla volontà del socio), può esservi l'esclusione (che non dipende dalla volontà del socio), come terzo motivo di uscita dalla cooperativa.

I casi in cui è ammessa l'esclusione del socio sono:

- 1) il mancato pagamento (anche in parte) delle azioni o delle quote sottoscritte;
- 2) i casi previsti dall'atto costitutivo;
- 3) l'inadempimento grave delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, o dal rapporto mutualistico;
- 4) la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- 5) l'interdizione, l'inabilitazione, la condanna del socio ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici;
- 6) il fallimento del socio;
- 7) la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera o i servizi (conferiti), o ad impiegare il bene (conferito) per sua distruzione.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori, o se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni (e non più 30 giorni) dalla comunicazione dell'esclusione.

Infine, l'ultimo motivo di uscita del socio dalla cooperativa può essere la morte del socio stesso, che però dà luogo al diritto degli eredi al rimborso delle azioni o alla liquidazione delle quote.

L'atto costitutivo può però prevedere (in luogo della liquidazione della partecipazione) che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa subentrino (se lo desiderano) nella partecipazione del socio deceduto.

Nel caso in cui gli eredi siano più di uno, essi devono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile, e la cooperativa consenta alla divisione.

Il rimborso delle azioni o la liquidazione delle quote vanno effettuati sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione, o la morte del socio.

I criteri per la liquidazione della partecipazione (eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale) vanno stabiliti nell'atto costitutivo, ma la liquidazione deve comunque comprendere anche il rimborso del sovrapprezzo (se versato), salvo diversa disposizione (statutaria), a condizione però che:

- 1) il sovrapprezzo non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale;
- 2) vi sia un'apposita posta di bilancio (es. riserva da sovrapprezzo) nel patrimonio della società.

Per le cooperative a mutualità prevalente però continua ad applicarsi la disposizione che prevede l'assoluto divieto di calcolo delle riserve (per la quantificazione della partecipazione da liquidare al socio uscente), in caso di scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

7.6 L'assemblea

In assemblea l'espressione del voto può avvenire in 3 modi:

- 1) voto di persona in assemblea (anche mediante rappresentante);
- 2) voto per corrispondenza;
- 3) voto espresso mediante mezzi di telecomunicazione (telefono, fax, e-mail, videoconferenza, ecc.).

Le ultime due modalità, che hanno lo scopo di facilitare la partecipazione (indiretta) del socio alle decisioni sociali, devono essere previste dall'atto costitutivo, ed inoltre l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza (e con mezzi di telecomunicazione) non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea (in quanto i soci non sono informati sulla nuova proposta di decisione).

Il quorum per la costituzione delle assemblee, e per la validità delle deliberazioni, vanno determinati dall'atto costitutivo, e calcolati secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

Non è dunque possibile fare riferimento implicito alle regole previste per le Spa, essendo invece ora obbligatorio indicare quali sono i quorum (nulla vieta però di inserire nell'atto costitutivo una clausola che adotta i quorum previsti per le Spa).

Per quanto concerne la rappresentanza dei soci in assemblea è previsto che:

1) ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di 10 soci (e non più 5), ma solo nelle cooperative disciplinate dalle norme relative alle Spa;

2) il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea, oltre che dal coniuge, anche dai parenti entro il terzo grado, e dagli affini entro il secondo, a condizione però che queste persone collaborino all'impresa (così come era già previsto per talune cooperative agricole).

Relativamente alle competenze dell'assemblea, bisogna fare riferimento a quanto previsto per l'assemblea della Spa o della Srl, a seconda del modello prescelto, a cui si aggiunge una competenza specifica, ovvero la decisione sulla destinazione della parte rimanente degli utili, che restano dopo la loro attribuzione alla riserva legale e ai fondi mutualistici.

Nelle cooperative vi possono essere anche assemblee separate, in cui vengono eletti i rappresentanti per l'assemblea generale.

L'istituzione di assemblee separate può essere obbligatoria o facoltativa.

E' obbligatoria quando si realizzano 2 casi:

- 1) la cooperativa ha più di 3.000 soci, e svolge la propria attività in più Province;
- 2) la cooperativa ha più di 500 soci, e realizza più gestioni mutualistiche.

Spetta all'atto costitutivo stabilire il luogo, i criteri, e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati (eletti dalle assemblee separate), ed assicurare in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle

assemblee separate.

Le assemblee separate deliberano sugli stessi argomenti previsti per l'assemblea ordinaria e straordinaria.

L'atto costitutivo può comunque prevedere l'istituzione facoltativa di assemblee separate (cioè anche quando non ricorrono le condizioni sopra descritte) per 3 ordini di finalità (oltre a quella di deliberare sugli argomenti attribuiti all'assemblea ordinaria e straordinaria):

- 1) per trattare specifiche materie;
- 2) per pervenire a decisioni da parte di particolari categorie di soci;
- 3) per altre ragioni.

I delegati delle assemblee separate devono essere soci, ma all'assemblea generale possono assistere (oltre che i delegati eletti), anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate, potendole essere solo quelle dell'assemblea generale (in cui intervengono i delegati delle assemblee separate), secondo le regole previste per l'annullabilità delle deliberazioni delle Spa.

L'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea generale (in cui intervengono i delegati delle assemblee separate) può essere avviata anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate (ma non dagli astenuti), quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione dell'assemblea generale.

7.7 L'amministrazione

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, che deve scegliere la maggioranza degli amministratori tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori che sono persone giuridiche.

L'atto costitutivo può però prevedere delle eccezioni alla regola sopra esposta:

- 1) gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione all'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale (es. numero di transazioni economiche effettuate con la cooperativa); in ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori;
- 2) uno o più amministratori possono essere nominati dallo Stato o da enti pubblici; in questo caso, però, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata comunque all'assemblea.

Non possono essere delegati dall'organo amministrativo ad amministratori delegati i poteri in materia di:

- 1) ammissione, recesso, ed esclusione dei soci;

- 2) decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
- 3) facoltà di emettere obbligazioni, se prevista dallo statuto;
- 4) redazione della bozza di bilancio;
- 5) facoltà di aumentare il capitale sociale, se prevista dallo statuto;
- 6) redazione del progetto di fusione;
- 7) redazione del progetto di scissione.

Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare nella relazione sulla gestione i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

7.8 Il collegio sindacale

Nelle cooperative è obbligatoria l'istituzione del collegio sindacale quando si verifica una delle 3 seguenti situazioni:

- 1) il capitale sociale è pari (o superiore) a quello minimo stabilito per le società per azioni (ossia 120.000 euro);
- 2) vengono superati per 2 esercizi consecutivi, 2 dei 3 limiti dimensionali della società per la redazione del bilancio in forma abbreviata, ovvero:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
 - b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità;
- 3) la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi (privi di diritti amministrativi).

In caso di presenza del collegio sindacale si applicano le regole previste per le Spa.

Anche i sindaci, al pari degli amministratori, devono indicare, nella propria relazione di accompagnamento del bilancio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

7.9 Le modifiche dell'atto costitutivo

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo vanno depositate nel registro delle imprese, con le stesse modalità previste per le modifiche dell'atto costitutivo delle Spa.

